

XVII legislatura

A.S. 1779:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2015
n. 78



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero

tel. 2424

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

...

tel.....

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
<i>Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)</i>	1
Commi 1-5 (Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni).....	1
Comma 6 (Contratti di lavoro a tempo determinato delle province).....	4
Comma 7 (Contratti di lavoro a tempo determinato dell'Agenzia italiana del farmaco).....	5
Comma 8 (Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali).....	7
Commi 8-bis e 8-ter (Contenimento spesa agenzie fiscali).....	8
Comma 9 (Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).....	9
Commi 10 e 10-bis (Personale dei Vigili del fuoco).....	9
Comma 11 (Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico).....	11
Comma 11-bis (Parco dello Stelvio).....	12
Comma 11-ter (Commissario fondo gestione lavoratori portuali).....	13
Comma 12 (Progetto formativo presso gli uffici giudiziari).....	14
Comma 12-bis (Contratti a tempo determinato delle regioni).....	15
Comma 12-ter (Protezione civile).....	16
Comma 12-quater (Controllo dei rendiconti dei partiti politici).....	16
<i>Articolo 2 (Proroga dei termini in materia di giustizia amministrativa)</i>	17
Comma 1-bis (Uffici giudice di pace).....	17
<i>Articolo 2-bis (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà)</i>	18
<i>Articolo 2-ter (Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)</i>	19
<i>Articolo 3 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)</i>	19
Comma 1 (Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2).....	19
Comma 2 (Credito d'imposta per la banda ultralarga).....	20
Comma 3 (Divieto incroci proprietari TV-giornali).....	20
Comma 3-bis (Impianti fotovoltaici).....	20
Commi da 3-ter a 3-sexies (Gas naturale).....	21
Comma 3-septies (Cassa integrazione guadagni straordinaria).....	22
<i>Articolo 3-bis (Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese)</i>	22
<i>Articolo 4 (Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno)</i>	23
Comma 1 (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti).....	23
Commi 2, 2-bis e 2-ter (Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere).....	23
Comma 3 (Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani).....	24
Comma 4 (Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria).....	24
Commi 5, 5-bis e 5-ter (Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province).....	25
Comma 5-quater (Predissesto finanziario enti locali).....	26

Comma 6 (Operazione strade sicure).....	27
Comma 6-bis (Gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni).....	30
Comma 6-ter (Dichiarazioni sostitutive cittadini extra-Ue)	30
<i>Articolo 5 (Proroga di termini in materia di beni culturali).....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 6 (Proroga di termini in materia di istruzione).....</i>	<i>31</i>
Comma 1 (Consiglio superiore della pubblica istruzione).....	31
Comma 2 (Piano straordinario per la chiamata di professori associati).....	32
Comma 2-bis (Assegni di ricerca).....	32
Comma 3 (Disposizioni concernenti il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).....	33
Commi 4, 5 e 5-bis (Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica).....	35
Comma 6 (Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici).....	36
Commi 6-bis e 6-ter (Ufficio scolastico provinciale di Palermo).....	36
<i>Articolo 7 (Proroga di termini in materia sanitaria)</i>	<i>38</i>
Comma 1 (Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)	38
Commi 2 e 2-bis (Riorganizzazione della Croce Rossa)	39
Comma 3 (Ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco)	41
Comma 4 (Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate)	41
Comma 4-bis (Sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche).....	41
Comma 4-ter (Progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale)	42
Comma 4-quater (Trasferimento farmacie).....	42
<i>Articolo 8 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)</i>	<i>42</i>
Comma 1 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo di taxi e NCC).....	42
Comma 2 (Proroga dei termini per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri")	43
Commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater (Proroga dell'anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)	44
Comma 4 (Accessi su strade affidate alla gestione dell'ANAS S.p.A.).....	45
Commi 5 e 5-bis (Revisione obbligatoria macchine agricole).....	46
Comma 6 (Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate)	46
Comma 7 (Contratti di programma aeroportuali)	47
Commi 8 e 9 (Qualificazione del contraente generale delle grandi opere).....	47
Comma 10 (Revisione delle concessioni autostradali)	47
Comma 10-bis (Fondo nazionale locazioni)	48
<i>Articolo 9 (Proroga di termini in materia ambientale).....</i>	<i>50</i>
Comma 1 (Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)	50
Comma 2 (Interventi di messa in sicurezza del territorio).....	51
Comma 3 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	51
Comma 4 (Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)	51
Comma 4-bis (Stoccaggio rifiuti radioattivi)	52

Commi 4-ter e 4-quater (Rifiuti Regione Campania).....	52
Comma 4-quinquies (Emergenza in provincia di Genova).....	52
<i>Articolo 9-bis (Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC)</i>	53
<i>Articolo 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)</i>	53
Comma 1 (Agenzia per i giochi olimpici Torino 2006 — Proroga dell'attività commissariale)	53
Comma 2 (Aliquota ridotta per cogenerazione).....	54
Comma 3 (Finanziamenti della Banca d'Italia alle banche).....	55
Comma 4 (Organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR).....	56
Comma 4-bis (Casse peota)	56
Comma 5 (Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi)	57
Comma 6 (Contenimento della spesa per l'acquisto di mobili da parte delle pubbliche amministrazioni).....	57
Comma 7 (Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni).....	58
Comma 7-bis (Patto verticale incentivato).....	58
Comma 8 (Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell'isola di Lampedusa).....	59
Comma 8-bis (Dichiarazione IVA unificata).....	61
Comma 9 (Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti)	61
Commi 10 e 11 (Flessibilità di bilancio).....	64
Comma 11-bis (Imposta municipale secondaria).....	65
Commi 11-ter e 11-quater (Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia)	66
Comma 12 (Ferrovie dello Stato S.p.a.).....	67
Comma 12-bis (Avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali)	69
Commi 12-ter e 12-quater (Requisiti CAF).....	70
Comma 12-quinquies (Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari).....	70
Commi 12-sexies e 12-septies (Assegno accompagnatore militare).....	71
Comma 12-octies (Incentivi rientro lavoratori in Italia).....	71
Comma 12-novies (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno).....	72
Comma 12-decies (Esclusione sanzioni per L'Aquila)	73
Comma 12-undecies (Regime minimi IVA).....	74
Comma 12-duodecies (Quota comuni su evasione fiscale)	76
Comma 12-terdecies (Gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni)	76
Comma 12-quaterdecies (Termini di contestazione nella procedura di rientro dei capitali).....	76
Comma 12-quinquiesdecies (Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI).....	77
Commi da 12-sexiedecies a 12-undevicies (Sanzioni patto di stabilità interno delle regioni)	77
Comma 12-vicies (Recupero accisa).....	78
Comma 12-vicies semel (Sanzioni Venezia Chioggia)	79

Commi 12- <i>vicies bis</i> e 12- <i>vicies ter</i> (Benefici previdenziali per esposizione all'amianto).....	79
<i>Articolo 10-bis (Proroga di termini in materia previdenziale)</i>	80
<i>Articolo 11 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)</i>	81
Comma 1 (Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali).....	81
Comma 1- <i>bis</i> (Impianti alimentati da fonti rinnovabili).....	81
Comma 1- <i>ter</i> (Zone a burocrazia zero).....	82
Comma 2 (Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna)	82
<i>Articolo 12 (Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali)</i>	83
Comma 2- <i>bis</i> (Impianti termici civili)	84
<i>Articolo 13 (Federazioni sportive nazionali)</i>	85
<i>Articolo 14 (Proroga contratti affidamento di servizi)</i>	85
Comma 1- <i>bis</i> (Concorso province al contenimento della spesa pubblica)	86

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

Commi 1-5

(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

Il comma 1, alla lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006 e all'articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008, riferite a *budget* del 2008 e del 2009 delle amministrazioni ivi indicate¹.

Alla lettera *b*) si proroga invece al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di talune amministrazioni centrali², in

¹ In particolare, il richiamato comma 523 della L. 296/2006 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a partire dal 2008. Il comma 527 della L. 296/2006, ha disposto, invece, per il 2008 la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato presso le medesime amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo per "indifferibili ragioni di servizio", previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Il comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009 a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente. Circa l'articolo 66 del D.L. 112/2008, esso contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over del personale pubblico. Si tratta, in sostanza, delle sopra elencate amministrazioni richiamate dal citato articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006. In particolare, il comma 3 dell'articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 possano effettuare, per l'anno 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

² L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 1, lett. *a*), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. L'articolo 66 del

relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, L. 244/2007 e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del D.L. 112/2008. Anche il relativo termine per le relative autorizzazioni ad assumere, viene giocoforza prorogato al 31 dicembre 2015.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al budget del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/20018, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del D.L. 112/2008

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 formulate per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 228/2012. Le suddette assunzioni erano già state prorogate, una prima volta, fino al 31 dicembre 2014, dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 150/2013.

Il comma 4, analogamente a quanto disposto dal comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 (Stabilità 2014).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 si limita a riferire che il dispositivo differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, ferme restando le unità assumibili e le relative risorse finanziarie.

La norme non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, riprendendo riflessioni già formulate in passato, posto che gli effetti di spesa correlati alla proroga delle assunzioni in parola risultano comunque già pienamente scontati nei tendenziali di finanza pubblica a l.v.³, andrebbe comunque confermato che, a ragione delle proroghe in esame, siano comunque da escludere anche riflessi in termini di mantenimento in bilancio di risorse riferibili ad esercizi già conclusi (in particolare, per il 2014); le quali per via del loro mancato "impegno" nell'esercizio di riferimento, devono aver chiaramente già contribuito a formare "economie" di bilancio nello stesso anno⁴.

D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni. Il comma 9-*bis* ha previsto un regime speciale in materia di *turn over* a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/20016, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è a l.v. fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

³ In tal senso, si veda anche la conferma fornita dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota n.2080 del 19 gennaio 2015, pagina 1; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Funzione Pubblica, Nota prot. 22/15/UL/P del 16 gennaio 2015.

⁴ Nota di lettura n. 29, pagina 4 e seguenti.

In tal senso, si rammenta il divieto espressamente previsto dall'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità di assumere impegni a carico dell'esercizio scaduto.

Il comma 5, dispone che le sole risorse già disponibili a legislazione vigente per le assunzioni prorogate ai sensi del medesimo articolo 1, commi 1, lett. *b*) e 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta, ex L. 56/2014 (identificati, come precisato nella Relazione illustrativa, con le province). Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la norma prevede una diversa finalizzazione delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b*), e del comma 2, ossia quelle rispetto alle quali, alla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni interessate non abbiano presentato la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere. In particolare, la disposizione destina (previa ricognizione del Dipartimento della funzione pubblica) le predette risorse all'attuazione dei processi di mobilità in favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014. La RT conclude affermando che trattasi di disposizione a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo destinata ad operare nel limite delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali (*turn-over*) di ciascuna pubblica amministrazione.

Al riguardo, ritenuto che la norma dispone l'utilizzo delle eventuali risorse che siano rimaste non impegnate o prenotate in riferimento alle assunzioni effettuabili, ai sensi della normativa vigente, da parte delle Forze di Polizia e dei VVFF, nonché, delle Università e degli Enti di ricerca e degli enti pubblici, destinandole piuttosto ai fini del finanziamento dei percorsi di mobilità destinati al personale collocato in "esubero" e risultante dal riordino degli enti di Area Vasta di cui alla legge 56/2014 (Province), si prende atto delle rassicurazioni circa l'invarianza degli effetti del Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura⁵.

⁵ In tal senso, nel corso dell'esame in prima lettura la Nota di risposta del Mef riferisce piuttosto che "la disposizione è suscettibile di determinare minori oneri di personale con riferimento alle amministrazioni interessate dalla riduzione delle dotazioni organiche (enti di area vasta ex art. 1, comma 421, L. n. 190/2014), fermo restando che tali risparmi restano nella disponibilità delle predette amministrazioni, in assenza di una disciplina di senso opposto. Si evidenzia, tuttavia, che tali amministrazioni sono state interessate dal taglio previsto dall'art 1, comma 418 della suddetta legge. Infine, circa le ulteriori di chiarimenti sull'applicazione agli enti dotati di autonomia di bilancio e sull'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 alla prevista realizzazione del predetto processo di mobilità, si fa rinvio al

Comunque, si osserva che l'ammontare delle spese riconducibili alle amministrazioni interessate dal transito (in uscita/entrata) del suddetto personale collocato in mobilità, dovrebbe tradursi in risparmi netti per l'Amministrazione, nel suo complesso, solo nella misura in cui la riduzione della spesa presso l'amministrazione di appartenenza, non sia integralmente compensata da un equivalente aumento della spesa per quella di destinazione. A tale proposito, andrebbero perciò forniti dettagliati elementi in merito ai fabbisogni di spesa che dovranno trovare copertura con le nuove risorse destinate al finanziamento dei percorsi di mobilità.

Sul punto, premesso che la realizzazione dei citati percorsi dovrà comunque avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 165/2001⁶, ossia sulle basi di una certificata corrispondenza tra i profili professionali dei soggetti posti in mobilità e le effettive esigenze delle amministrazioni interessate, al fine di salvaguardare i profili di efficienza amministrativa, va poi sottolineato sin d'ora che l'accertamento della piena corrispondenza tra profili professionali dei lavoratori posti in esubero, e posizioni lavorative di destinazione individuate nei percorsi di mobilità, costituisce il presupposto ai fini della corretta quantificazione delle risorse necessarie alla copertura della regolazione dei relativi fabbisogni di spesa.

Comma 6 (Contratti di lavoro a tempo determinato delle province)

Il comma 6 dispone che le Province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro in essere a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014 previsto dalla legislazione vigente (termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2014, già previsto per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle province, sia ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013 (strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi; rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di personale il cui trattamento economico è già

Dipartimento della Funzione Pubblica". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota cit. del 19 gennaio 2015

⁶ In tal senso, la conferma fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica nel corso dell'esame in prima lettura. Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Funzione Pubblica, Nota cit.

sostenuto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del patto di stabilità interno, da parte delle amministrazioni interessate.

Al riguardo non avendo specifici rilievi in merito ai profili di quantificazione, va però sottolineato – sotto il profilo metodologico – che la proroga di per sé dei contratti di lavoro a t.d., in assenza di specifica copertura finanziaria *ad hoc* in quanto il relativo effetto risulterebbe già scontato nei tendenziali di spesa, si conforma più al criterio di elaborazione dei medesimi secondo il canone delle cd. "politiche invariate", piuttosto che secondo il criterio della cd. "legislazione vigente" che è fatto proprio dall'ordinamento contabile in vigore, a ragione del quale gli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione dovrebbero, a rigore, limitarsi a preconstituire la copertura finanziaria degli oneri solo sino alla durata autorizzata, per l'appunto, dalla l.v., con esclusione di ogni possibile "rinnovo" che non sia già autorizzato.

Ad ogni modo, va altresì segnalato la natura espressamente "eventuale" dei rinnovi in questione, che sono condizionati alle "effettive necessità" ed alle sole risorse "disponibili" presso gli enti, nonché il richiamo, da parte della RT, ai vincoli complessivamente previsti per gli enti locali ai sensi della disciplina del PSI, fanno in modo che per il dispositivo in esame non possa parlarsi di nuovo onere.

Comunque, andrebbero forniti i dati aggiornati al 2014 concernenti la platea dei lavoratori in servizio a tempo determinato nelle province ed i relativi profili professionali⁷ e andrebbero altresì indicati gli effetti indotti attesi dalla proroga dei contratti in questione, con l'indicazione delle aliquote adottate nel relativo calcolo.

Comma 7

(Contratti di lavoro a tempo determinato dell'Agenzia italiana del farmaco)

Il comma 7 contiene la proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. È previsto che dall'attuazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse "proprie" dell'Agenzia previste dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 riferisce che il comma è finalizzato a consentire la proroga, al 31 dicembre 2015, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dall'AIFA per il conferimento di incarichi

⁷ Dalla ricognizione del Conto Annuale aggiornato al 2013, il numero dei dipendenti a t.d. a quella data in servizio nel comparto delle Province è di 1.173 unità lavorative. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2013, tavole sul link Conto Annuale del sito R.G.S.

dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge e con scadenza fino al 31 marzo 2015, anche ove eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di incarichi stipulati dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni – e quindi anche l'AIFA – possono conferire ad esterni, con contratto a tempo determinato, un numero di incarichi pari all'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. Nel caso di specie, nell'AIFA tale quota corrisponde a 2,56 unità (3 unità, arrotondando per eccesso).

Tale cifra è anche il risultato del fatto che la dotazione organica dell'AIFA è stata ridotta nel corso del tempo, da ultimo a seguito di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, assestandosi a 389 unità. Attualmente, tuttavia, nell'AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari a 6 unità, quindi con uno sfioramento di tre unità rispetto alla quota consentita. Considerato che una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata il prossimo 30 aprile 2015, gli incarichi conferiti dall'AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole due unità la quota di cui al citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la spesa da essa derivante è finanziata a valere sulle risorse dell'AIFA, di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, consistenti nelle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA stessa, comprensive di quelle connesse alle ispezioni.

Si specifica che tali risorse affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Esse, peraltro, hanno carattere di stabilità e certezza. Inoltre la norma non comporta alcun incremento di spesa a carico dell'AIFA stessa, in quanto si limita a prorogare i contratti già in essere, che rientrano nei limiti della dotazione organica. Quanto alla quantificazione di tali oneri, si rappresenta quanto segue:

- -il costo annuo di un dirigente amministrativo di II fascia, livello B, è pari a complessivi euro 141.556; considerato che due degli incarichi interessati dalla norma di gennaio 2015), l'onere ad essi relativo, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2016, è pari, per il 2015, alla spesa necessaria per coprire il costo dei 9 mesi residui, pari a 106.164 euro per ciascuno di essi (per un totale di 212.328 euro per entrambi gli incarichi);

- di conseguenza, per il 2015 e 2016, l'onere derivante dalla norma è pari a 495.440 euro (141.556 + 141.556 + 106.164 + 106.164).

A tal riguardo, si rappresenta che nell'anno 2013 l'ammontare complessivo delle entrate derivanti dal citato articolo 48, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 269 del 2003, con le quali viene assicurata, tra l'altro, la copertura dei costi relativi al personale dirigenziale di II fascia, è stato pari a 10.105.000 euro. Si tratta, dunque, di una cifra ampiamente sufficiente a coprire gli oneri indicati, anche in considerazione del fatto che, come già rilevato, si tratta di entrate con carattere di stabilità e certezza.

Al riguardo, nulla avendo da rilevare in merito ai profili di stretta copertura, atteso che per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dei n. 2 contratti dirigenziali dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), indicati pari a 495.440 euro per l'anno 2015 e per il 2016, sono indicate le risorse derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 269 del 2003, sembrerebbero, invece, necessarie alcune indicazioni integrative della RT in merito ai profili di quantificazione, a fronte dei dati e degli elementi ivi posti alla base del calcolo della spesa.

In particolare, premesso che l'ente in questione è un ente pubblico rientrante appieno nel perimetro di consolidamento delle PA a fini di contabilità nazionale, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito alle singole componenti della retribuzione annua ivi prevista per gli incarichi dirigenziali a t.d., fornendosi indicazioni in merito alla componente stipendiale e indennitaria del trattamento economico, nonché alle componenti retributive accessorie (retribuzione di posizione, parte variabile e di cd. "risultato") previste dalla normativa vigente per i dirigenti Amministrativi dell'AIFA⁸.

Inoltre, richiamando le indicazioni riportate dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., con specifico riferimento alle norme in materia di personale, andrebbero altresì indicati gli effetti "indotti" derivanti dalla proroga dei contratti dirigenziali in questione, completi dell'indicazione dei parametri adottati nel calcolo sull'importo lordo.

Comma 8 (Concorsi per i dirigenti delle Agenzie fiscali)

Il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

⁸ In proposito, si segnala che i dati del Conto Annuale al 2013 evidenzia una costo annuo medio dei Dirigenti di II fascia del comparto enti pubblici non economici (E.P.N.E.) pari a circa 132.000 euro annui, a fronte dei 142.000 circa indicati dalla RT. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2013, tavole sul link Conto Annuale del sito R.G.S.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si prevede la mera proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzato all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale e che, nelle more dell'espletamento di tali procedure, al fine di consentire la funzionalità delle Agenzie fiscali, proroga gli incarichi già attribuiti ai funzionari delle medesime agenzie ai sensi dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Al riguardo, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale della norma e alla luce della conferma della sua piena neutralità fornita nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni⁹.

Commi 8-bis e 8-ter (Contenimento spesa agenzie fiscali)

Il comma 8-bis aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura modifica l'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 laddove, al primo periodo, è oggi stabilito che, per il solo quinquennio 2011-2015, le Agenzie fiscali debbano assolvere alle ivi previste disposizioni in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni annue previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Con la norma in esame, si prevede che il periodo di applicazione delle citate misure di riduzione, sia esteso fino al 2020.

Il comma 8-ter prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Le disposizioni, inserite nel corso dell'esame in prima lettura¹⁰, sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, si rileva che dalla proroga delle norme di contenimento delle spese di funzionamento delle Agenzie fiscali sino al 2020, non potranno che derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe in ogni caso richiesta una stima degli introiti conseguibili mediamente in ragione annua per effetto della proroga delle norme richiamate dalla proroga, nonché un prospetto di sintesi degli effetti d'impatto conseguentemente attesi, sul bilancio dello Stato, in termini di competenza finanziaria e di saldi di finanza pubblica.

⁹ Nel corso dell'esame in prima lettura, in merito al rischio che dalla prevista proroga degli incarichi attribuiti ai funzionari, per la temporanea copertura dei posti da dirigente messi a concorso, conseguissero variazioni anche in aumento degli importi contrattuali già pattuiti, il Dipartimento della R.G.S ha risposto che " il soggetto che subentra nell'incarico viene a percepire il trattamento economico già corrisposto alla persona con cui si avvicenda". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota cit. 19 gennaio 2015

¹⁰ L'integrazione è stata approvata in commissione è frutto di un emendamento ed è corredato dal parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni del 4 febbraio 2015*, pagina 4.

Comma 9

(Assunzioni di personale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall'art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), limitatamente ai profili professionali specialistici. A tal fine, la norma estende al 2015 la validità delle disposizioni recate dall'art. 2, co. 12, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013) – che avevano già consentito al MIBACT di effettuare, per il 2013 e il 2014, assunzioni in deroga, fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni "sopranumerarie" – circoscrivendone, però, l'ambito applicativo – come già evidenziato – ai soli profili professionali "specialistici".

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 ribadisce che la norma estende a tutto l'anno 2015 l'applicazione dell'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limitatamente ai profili professionali specialistici del settore. In particolare, il citato articolo 2, comma 12, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possa procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente, comunicando le assunzioni effettuate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La disposizione in esame non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, in particolare, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Dipartimento della R.G.S., nel corso dell'esame in prima lettura¹¹, che hanno confermato la sostanziale neutralità della proroga (della deroga) in esame, non ci sono osservazioni.

Commi 10 e 10-bis

(Personale dei Vigili del fuoco)

Il comma 10 riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione, in particolare, proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all'articolo 1, comma

¹¹ Nel corso dell'esame in prima lettura a fronte della richiesta di chiarimenti, circa l'effetto che la norma andrebbe potuto avere nel rallentamento del riassorbimento di posizioni soprannumerarie disposto anche attraverso l'indisponibilità di posti vacanti in profili professionali che non presentassero situazioni di soprannumero, il Dipartimento della R.G.S. ha risposto che il rischio "è in parte neutralizzato dalla disposizione di cui all'art. 15, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106) che, pur non prevedendo un riassorbimento delle posizioni soprannumerarie, è finalizzata, tuttavia, al contenimento delle assunzioni in servizio nelle aree con posti vacanti, prevedendo che "in relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario". MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota. cit. 19 gennaio 2015, pagina 7.

6-septies, del D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007) in cui si prevede che, nei confronti del suddetto personale, fino al 31 dicembre 2014:

- si continui ad applicare l'articolo 57 del D.P.R. 3/1957 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*), secondo cui la spesa per il personale comandato e (ai sensi del successivo art. 59 del medesimo testo unico) fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. 217/2005, art. 133, comma 3);
- non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la proroga riguarda l'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, il quale prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957). Il medesimo comma 6-septies prevede, inoltre, la non applicazione della disposizione secondo la quale possono essere collocate in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale (articolo 133, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la copertura è garantita dalle risorse finanziarie disponibili.

Al riguardo, premesso che le norme prorogate dal dispositivo in esame troveranno comunque attuazione esclusivamente nei limiti delle risorse che risulteranno effettivamente disponibili, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si precisa che se l'istituto del "comando" non determina di per sé effetti finanziari apprezzabili, l'attivazione dell'istituto del "fuori ruolo" determina, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957, che il dipendente interessato non occupi posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene, per cui la medesima norma prevede che nella qualifica iniziale del ruolo stesso sia lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. La piena "neutralità" sarebbe in realtà pienamente assicurata solo dalla scoperta di un numero di posti equivalente, sotto il profilo finanziario, al costo annuo della unità collocata fuori ruolo, e solo nel caso in cui tale scoperta interessi posizioni destinate ad essere effettivamente occupate ai sensi della disciplina vigente del *turn over*.

Il comma 10-*bis* differisce al 31 dicembre 2015 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrano in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In sintesi, è rinviata l'applicazione della disciplina prevista a regime dettata dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, ai sensi della quale possono accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di "primo dirigente" i direttori-vice direttori che hanno prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco; possono accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti che hanno svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale. Attualmente, l'articolo 168 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (già prorogato dalla L. 183/2011, art. 1, co. 25) esonera dall'applicazione di tale disciplina sino al 31 dicembre 2014, termine che la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2015.

La RT annessa all'emendamento inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹² si limita a certificare la neutralità della proroga.

Al riguardo, considerato il certificato contenuto ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che gli effetti della proroga in esame si iscrivono appieno nelle previsioni di spesa sottese alla definizione degli stanziamenti per il personale dei VVFF definiti nel bilancio vigente per l'anno 2015. Ciò detto, dal momento che, a rigore, secondo il criterio della legislazione vigente, le stesse previsioni per il 2015 dovrebbero esser state opportunamente calibrate secondo la "nuova" normativa, che avrebbe dovuto andare in vigore dal primo gennaio e il cui differimento di un anno dell'entrata in vigore è intervenuto solo con la norma in esame.

Inoltre, considerando che la relazione illustrativa annessa all'emendamento contenente l'integrazione in esame, afferma che la proroga dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento della carriera direttiva dei VVFF garantisce una razionalizzazione delle politiche del personale, in quanto amplia l'arco temporale ritenuto indispensabile alla maturazione dei requisiti necessari per il completamento del percorso di carriera e l'accesso alle qualifiche superiori del profilo professionale e che essa si renderebbe necessaria anche al fine di scongiurare "i costi di possibili contenziosi" sembrerebbe altresì utile la richiesta di ulteriori elementi di chiarificazione in merito ai succitati rischi e ai risparmi che deriverebbero dalla proroga in esame.

Comma 11

(Proroga gestione dirigenziale per pagamenti e riscossioni nel settore ippico)

Il comma 11 proroga al 30 giugno 2015 la gestione "speciale" (originariamente disposta, per il solo anno 2014, dalla legge di stabilità 2014) del dirigente delegato del Ministero

¹² L'integrazione è frutto di un emendamento del Governo approvato durante l'esame in commissione corredato del parere favorevole del relatore. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni* del 16 febbraio 2015, pagina 6.

delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni, utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la disposizione proroga fino al 30 giugno 2015 la previsione di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del tenore chiaramente procedurale della norma richiamata dalla proroga in esame, nonché delle rassicurazioni circa la piena "neutralità" della proroga acquisita nel corso dell'esame in prima lettura¹³, non ci sono osservazioni.

Comma 11-bis (Parco dello Stelvio)

Il comma 11-*bis* proroga, dal 17 febbraio al 31 maggio 2015, il termine fino al quale (nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni statali per la *governance* del Parco nazionale dello Stelvio alla regione Lombardia e alle province autonome di Trento e di Bolzano, previsto dall'art. 11, comma 8, del D.L. 91/2014)¹⁴:

- sono prorogati i mandati del Presidente e del Direttore del Parco nazionale dello Stelvio;
- è a loro consentito svolgere le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio di gestione del Parco, ad eccezione di quelle svolte dai revisori dei conti.

¹³ In proposito, circa il paventato rischio che i pagamenti e le riscossioni di competenza dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) avrebbero potuto oltrepassare l'ambito delle risorse disponibili alterando anche le previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente, il Dipartimento della R.G.S ha confermato che "le operazioni di pagamento e di riscossione previste dall'art 1, comma 298, della legge di stabilità per il 2014, di cui si dispone la proroga, sono effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate in base alla previgente normativa". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota cit. del 19 gennaio 2015 pagina 7.

¹⁴ Il citato comma 8 dell'articolo 11 del dl 91/2014 prevede l'attribuzione delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio: – alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte del Parco situata nella Regione Trentino- Alto Adige, provvedendosi con norma di attuazione dello Statuto regionale; – alla Regione Lombardia, per la parte lombarda del Parco, che, conseguentemente, partecipa all'intesa finalizzata al trasferimento o delega di funzioni relative al Parco, che il comma 515 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha imposto di stipulare con le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2014 (termine differito al 30 giugno 2015 dal comma 213 della legge di stabilità 2015, n. 190/2014). La stessa norma stabilisce, fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 91/2014 (termine quest'ultimo che viene prorogato al 31 maggio 2015 dall'emendamento in questione), la succitata proroga dei mandati e l'attribuzione al Presidente e al Direttore del Parco delle citate funzioni.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁵, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nel presupposto che il differimento del termine del regime di *prorogatio*, già previsto dalla legislazione vigente per la durata in carica degli organi direttivi del Parco (Presidente e Direttore) dell'ente parco interessato, non determini effetti finanziari "aggiuntivi" rispetto a quelli che non siano già contemplati dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sul piano metodologico, si sottolinea che la possibilità in sé che i citati effetti possano considerarsi già contemplati dai tendenziali di spesa per il 2015 nei bilanci degli enti, suggerisce che i medesimi siano costruiti secondo il criterio delle c.d. "politiche "invariate" piuttosto che con quello della "legislazione vigente" che dovrebbe informare la disciplina dei bilanci degli enti pubblici, secondo la normativa di contabilità vigente¹⁶.

Comma 11-ter (Commissario fondo gestione lavoratori portuali)

Il comma 11-ter proroga al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, di cui al comma 410 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che al comma 410 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 erano associati a decorrere dal 2015 risparmi di spesa di 7,8 milioni di euro che dovevano essere destinati all'incremento del FISPE. Tali risparmi di spesa erano correlati alla corrispondente riduzione di due autorizzazioni di spesa a decorrere dal 1° gennaio 2015. Considerando che la proroga in esame termina al 30 giugno 2015 e che le predette riduzioni di spesa dovrebbero comunque intervenire nel corso del 2015, ed atteso che la proroga dovrebbe rispondere ad indefettibili esigenze di completamento dell'attività di liquidazione e degli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, non si ritiene di formulare rilievi per i profili di competenza.

¹⁵ L'integrazione è frutto di un emendamento approvato in commissione corredato dal parere favorevole del Relatore. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni* del 4 febbraio 2015, pagina 4.

¹⁶ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 2/2013.

Comma 12

(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)

Il comma 12, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura¹⁷, differisce, dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, il termine entro il quale (in base all'art. 37, comma 11, del D.L. 98/2011) coloro – lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati – che avevano completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (ex art. 1, comma 25, della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013) debbono completare il periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803, riferiva che la norma prorogava al 28 febbraio 2015 il termine, già fissato al 31 dicembre 2014, per la conclusione del periodo di perfezionamento formativo dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. I soggetti interessati, nel numero di 2.931 unità, potranno fruire di ulteriori 230 ore di tirocinio presso gli uffici giudiziari distribuiti sul territorio nazionale, per una spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, così quantificati:

- retribuzione oraria pari a euro 10; numero dei soggetti interessati 2.931; ore complessive del tirocinio 230.
- Spesa complessiva di euro 6.741.300, sono da computare ulteriori oneri connessi a INAIL (0,011 per cento), responsabilità civile (euro 15.000), IRAP 8,50 per cento.
- Oneri complessivi per l'Amministrazione: 7,5 milioni di euro.

Le risorse finanziarie necessarie alla copertura della norma in esame saranno reperite attraverso l'utilizzo dei fondi già stanziati per il completamento dei tirocini formativi entro il 31 dicembre 2014, pari a 7,5 milioni di euro, a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia assegnate al Ministero della giustizia con decreto ministeriale n. 73337 del 13 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2014 (n. Uff. 1 n. Reg. 3505).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va *in primis* segnalato che, per effetto di una modifica apportata nel corso dell'esame in prima lettura, il differimento del termine è stato esteso dal 31 dicembre 2014 sino al 30 aprile 2015, mentre il testo iniziale prevedeva la scadenza della proroga al 28 febbraio 2015. Da ciò, consegue che andrebbe richiesto un aggiornamento della RT con l'indicazione degli oneri aggiuntivi, previsti per la più ampia durata della proroga dei tirocini.

Inoltre, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva adeguatezza delle risorse che sono poste a copertura dell'onere, alla luce della citata estensione della durata e della natura non rimodulabile dell'onere. In tal senso,

¹⁷ La modifica è frutto di un emendamento approvato in Commissione con il parere favorevole del relatore. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni* del 4 febbraio 2015, pagina 11.

dovrebbe essere verificata la piena sostenibilità degli oneri conseguentemente da rideterminarsi in aumento, rispetto a quelli inizialmente stimati dalla RT nel solo limite di 7,5 milioni di euro a carico delle risorse del F.U.G..

Prendendo atto delle conferme fornite nel corso dell'esame in prima lettura in merito alla riassegnazione di risorse del 2014 all'esercizio 2015¹⁸ e in merito alla piena disponibilità delle risorse indicate a copertura, si sottolinea la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla RT, indicando esplicitamente l'ammontare dell'onere e l'esercizio a cui esso si riferisce, ossia l'anno 2015.

Comma 12-bis (Contratti a tempo determinato delle regioni)

Il comma 12-bis prevede che le Regioni possano procedere alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione¹⁹ fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il personale previsti dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 557 della L. n. 296/2006).

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura²⁰, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, va sottolineato – sotto il profilo metodologico – che la proroga dei contratti di lavoro a t.d., in assenza di copertura finanziaria *ad hoc* – in quanto il relativo effetto, si presume, risulterebbe già scontato dai tendenziali di spesa – fa sì che i medesimi risultino conformarsi più al criterio delle cd. "politiche invariate", piuttosto che al canone della cd. "legislazione vigente"; criterio, quest'ultimo, che è fatto proprio dall'ordinamento contabile in vigore. Ciò detto, si ribadisce, dal momento che gli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione, dovrebbero, a rigore, limitarsi a precostituire la copertura finanziaria dei soli oneri che scaturiscono dalla normativa vigente, con esclusione di ogni possibile automatico rinnovo che non sia stato già normativamente autorizzato.

¹⁸ In proposito, nella Nota depositata presso le Commissioni riunite I e V, la RGS ha confermato che le risorse utilizzate a copertura, ossia quelle del Fondo unico di giustizia, pur riferite nel decreto ministeriale n. 73337 del 13 novembre 2014 all'anno 2014, potranno essere riassegnate al relativo capitolo nell'esercizio finanziario 2015 ex art. 2, comma 2, DPR n. 469 del 1999, ivi condividendosi anche l'opportunità di modificare la clausola di copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica» indicando esplicitamente l'ammontare dell'onere – pari a 7,5 milioni di euro – e l'esercizio a cui esso si riferisce, ossia l'anno 2015. Cfr. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota cit. 19 gennaio 2015

¹⁹ L'articolo 1, comma 426, della legge n.190/2014 ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione ha prorogato il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del D.L. n. 101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato, nonché prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze.

²⁰ La integrazione è frutto di un emendamento approvato in commissione con il parere favorevole del relatore. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni* del 16 febbraio 2015, pagina 25.

Ad ogni modo, al fine di conferire piena trasparenza agli effetti della proroga, andrebbero richiesti elementi illustrativi della platea e dei profili professionali interessati dalla proroga dei contratti a t.d. nel comparto delle regioni, fornendo elementi di valutazione in merito all'onere medio annuo ed al costo complessivo che il comparto dovrà sostenere per la proroga dei contratti a tempo determinato, sino al 31 dicembre 2015²¹.

Comma 12-ter (Protezione civile)

La norma proroga al 31 dicembre 2015 le disposizioni (di cui all'art. 14 dell'O.P.C.M. 3891/2010) che consentono alle regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto della vigenza delle regole del patto di stabilità interno e delle norme in materia di personale che non risultano derogate.

Comma 12-quater (Controllo dei rendiconti dei partiti politici)

Il comma 12-quater proroga di sessanta giorni, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici, in considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (che non è stata in condizione di operare tra il 27 ottobre 2014 ed il 29 gennaio 2015 a causa delle dimissioni contestuali dei suoi membri). Il nuovo comma proroga altresì dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di accesso ai benefici delle agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie private e del cd. "due per mille". Per l'anno 2015 l'accesso ai predetti benefici è riconosciuto ai partiti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano presentato la relativa richiesta alla Commissione di garanzia secondo le modalità individuate dalla Commissione medesima, anche in caso di mancata iscrizione, alla data del 31 gennaio 2015, nel registro dei partiti politici (iscrizione che presuppone la verifica da parte delle Commissioni della presenza nello statuto degli elementi indicati dalla legge). A tal fine, la Commissione di garanzia trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che hanno presentato le richieste e le relative attestazioni. È infine previsto che fino al 31 dicembre 2015 ai partiti politici, che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai finanziamenti o

²¹ Dalla ricognizione dei dati contenuti nel Conto Annuale 2013 elaborato dal Dipartimento della R.G.S, emerge che nel comparto delle Regioni risulterebbero in servizio, a quella data, n. 903 lavoratori a tempo determinato. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Tavole del Conto Annuale 2013, [link](#) sul sito del Dipartimento.

contributi inferiori a 100.000 euro (art. 5, comma 3, DL n. 149/2013) si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla data del finanziamento.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato il contenuto meramente ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Proroga dei termini in materia di giustizia amministrativa)***

Al comma 1, lettera *a*), si differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione alle Camere, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, relazione collegata alla soppressione da parte dell'art. 18, comma 1, dello stesso DL 90 dei TAR di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). Tale soppressione avverrà, a decorrere dal 1° luglio 2015, solo in caso di mancanza di misure attuative del piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali.

La lettera *b*) differisce – dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 – l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma sulla lettera *a*) che la ivi prevista proroga al 28 febbraio 2015 dell'articolo 18, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede la presentazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione sulla riorganizzazione dei TAR, ha carattere esclusivamente ordinamentale e come tale non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla lettera *b*), aggiunge che la proposta intende prorogare il termine previsto dall'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per l'avvio del processo amministrativo digitale, differendolo dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015. Il differimento del termine non produce nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è munita la disposizione modificata.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 1-*bis* **(Uffici giudice di pace)**

Il comma 1-*bis* riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi. Al ripristino si procede anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Si demanda ad uno o più decreti la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici ripristinati e al CSM la definizione delle relative

procedure di trasferimento dei magistrati interessati. Si prevede che il Ministero della giustizia debba definire il quadro degli uffici del giudice di pace mantenuti entro il 28 febbraio 2016, valutando l'idoneità delle richieste avanzate dagli enti locali²².

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura²³, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, premesso che la riapertura degli uffici dei giudici di pace potrà avvenire solo con oneri a carico dei comuni i quali, avendone le possibilità finanziarie, ne richiederanno l'attivazione, previa verifica della richiesta e dei fabbisogni da parte del Ministero della giustizia, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si segnala che l'articolo 6, del decreto legislativo n. 156/2012 (*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*), stabilisce che la revisione delle circoscrizioni degli uffici dei giudici di pace debba avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2-bis

(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà)

L'articolo 2-bis proroga per il 2015, nel limite di 50 milioni di euro (con onere a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione), l'incremento del 10% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (trattamento che passa, quindi, dal 60 per cento al 70 per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario). Le risorse sono destinate prioritariamente ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

²² Il D.Lgs. n. 156/2012, in attuazione della delega per la riforma della geografia giudiziaria, non ha individuato un termine specifico per avanzare le richieste di mantenimento degli uffici, ma ha previsto che dalla pubblicazione da parte del Ministero della giustizia delle sedi di giudice di pace da sopprimere, gli enti locali abbiano a disposizione 60 giorni per avanzare richiesta di mantenimento dell'ufficio. Entro i successivi 12 mesi il Ministero valuta le richieste ed emana un DM di modifica delle tabelle degli uffici giudiziari. Il Ministero ha provveduto a tale adempimento con il D.M. 7 marzo 2014 e poi ha apportato alcune correzioni con il DM. 10 novembre 2014. La procedura è dunque al momento chiusa.

²³ L'integrazione è frutto di un emendamento dei Relatori approvato in commissione con il parere favorevole del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni del 16 febbraio 2015*, pagina 7.

Articolo 2-ter
(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

L'articolo contiene la proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. In particolare – modificando l'art. 49 della legge di riforma della professione forense (L. 247 del 2012) – il dispositivo proroga di due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2017 anziché dalla sessione 2015. È rimasta, tuttavia, immutata la data di vigenza delle nuove modalità di svolgimento del tirocinio, stabilita al 2 febbraio 2015.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, segnalando che la nuova disciplina dell'esame per l'accesso alla professione forense è retta da una clausola di neutralità già prevista dall'articolo 67 della legge n. 147/2012, non ci sono osservazioni.

Articolo 3
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Comma 1
(Apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2)

Il comma 1, sostituendo l'articolo 3-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, dispone che, al fine di favorire l'innovazione tecnologica, per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1° luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.

La RT, riferita alla versione originaria del comma ma sostanzialmente ancora utilizzabile, afferma che la disposizione, dato il suo carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2 **(Credito d'imposta per la banda ultralarga)**

Il comma 2, novellando l'articolo 6, comma 1, capoverso *7-septies* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, modificare alcune scadenze temporali previste in relazione alle procedure di accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga: il termine per la manifestazione di interesse da parte degli operatori è spostato dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015, quello per la trasmissione del progetto esecutivo²⁴ al 31 maggio 2015²⁵ e quello per la pubblicazione delle aree disponibili per l'intervento dal 30 aprile 2015 al 15 giugno 2015.

La RT afferma che alla disposizione non vengono ascritti effetti finanziari, in quanto la stessa contiene proroghe concernenti gli adempimenti procedurali necessari per fruire di un'agevolazione, alla quale peraltro non erano stati associati effetti finanziari in occasione della valutazione della norma originaria; ciò in quanto gli investimenti non si realizzerebbero in assenza dell'agevolazione in oggetto.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, in considerazione del fatto che si tratta di proroghe di termini relativi ad adempimenti procedurali, peraltro infraannuali.

Comma 3 **(Divieto incroci proprietari TV-giornali)**

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

La RT afferma che la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 3-bis **(Impianti fotovoltaici)**

Il comma 3-bis proroga al 30 settembre 2015 il termine entro cui devono entrare in esercizio, per essere ammessi alle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

²⁴ Al Ministero dello sviluppo economico.

²⁵ Anziché entro tre mesi dalla prenotazione.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere delle tariffe incentivanti posto a carico dei consumatori finali di energia elettrica.

Commi da 3-ter a 3-sexies (Gas naturale)

Il comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20% delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d'ambito, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante (previsti dal regolamento di cui al DM 12 novembre 2011, n. 226 sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio) relativamente ad alcuni ambiti territoriali (primo e secondo raggruppamento).

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di entrate per il bilancio dello Stato di carattere soltanto eventuale, assimilabili di fatto a sanzioni.

Il comma 3-quater proroga fino all'11 luglio 2015 il termine, già più volte prorogato, per l'intervento sostitutivo della Regione in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte dei Comuni, per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento (individuati dal sopra citato regolamento 12 novembre 2011, n. 226). Dalla proroga sono esclusi gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura procedimentale della disposizione.

Il comma 3-quinquies differisce dal 1° aprile al 1° ottobre 2014 la data di inizio dell'anno convenzionale (e dunque proroga la fine di tale anno dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015), quale periodo di riferimento ai fini dell'attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che immette lo stesso nella rete nazionale.

Il comma 3-sexies modifica la disposizione del decreto legislativo n. 130 del 2010 (c.d. "decreto stoccaggi") che fissa le date dell'anno convenzionale per l'obbligo di attestazione della quota di mercato all'ingrosso del gas naturale, portando a far coincidere lo stesso con l'anno termico che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo (e non più il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo).

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale dei medesimi.

Comma 3-septies
(Cassa integrazione guadagni straordinaria)

Il comma 3-septies, oltre a confermare per il 2015 il finanziamento (previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 147 del 2013), erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 249 del 2004) al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberanti di personale relativi al 2014, finanziamento già prorogato per il 2015 dall'articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 2014, ne incrementa di ulteriori 55 milioni di euro il limite massimo di spesa già previsto (pari a 60 milioni di euro). Il relativo onere viene posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il Fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti disponibilità e un sufficiente grado di modulabilità, come confermato dalla prassi.

Articolo 3-bis
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese)

L'articolo sospende dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge di stabilità per il 2015 che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce del fatto che la norma oggetto di sospensione non comportava, secondo la RT relativa alla legge di stabilità, effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che l'ampliamento dei beneficiari avveniva comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per tale tipologia di intervento del Fondo, determinato in 100 milioni di euro dall'articolo 4 del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico del 24 aprile 2013.

Articolo 4
(Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno)

Comma 1
(Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)

La norma proroga all'anno 2015 l'applicazione del comma 1-*bis*, articolo 1, del decreto-legge n. 314 del 2004 in materia di poteri sostitutivi del prefetto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora tale documento non sia approvato nei termini previsti.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*
(Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 ottobre 2015 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

La RT sottolinea il carattere procedurale della disposizione e ricorda che i termini in esame erano già stati da ultimo prorogati dal decreto-legge n. 216 del 2011 e dal decreto-legge n. 150 del 2013. Pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis* differisce di 2 anni, vale a dire al 7 ottobre 2016, il termine per l'assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività²⁶ (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. n. 151 del 2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto.

²⁶ Si ricorda che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:

- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 mq; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il comma 2-ter limita l'applicazione del differimento di termini concesso dal comma 2-bis ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo D.P.R..

La RT non si sofferma sui suddetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 3

(Proroga utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani)

La norma proroga al 31 dicembre 2015 l'autorizzazione al mantenimento delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

La RT afferma che la proroga agevola il flusso dei pagamenti in favore delle imprese e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2015 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 – contro entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno – dello stato di previsione dell'entrata.

Al riguardo, si rileva che la proroga rinvia di un anno la possibilità di destinare ad economia per l'anno 2014 le risorse in esame così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 66 del 2014. Sul punto andrebbe chiarito se a legislazione vigente tali economie sono state eventualmente già scontate nei saldi di finanza pubblica e destinate ad eventuali finalizzazioni.

Comma 4

(Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. A tal fine viene novellato l'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011, che (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 215/2011, art. 6, co. 1, lett. a), ammetteva tale impiego in assenza di frequenza dei corsi sino al 31 dicembre 2012 purché le guardie avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed avessero tale condizione attestata dal Ministero della difesa²⁷.

²⁷ Il termine originariamente previsto è stato più volte prorogato: al 30 giugno 2013 (art. 1, co. 388, L. 228/2012), al 31 dicembre 2013 (D.P.C.M. 6 aprile 2013), al 30 giugno 2014 (art. 3, co. 2, D.L. 150/2013) e, infine, al 31 dicembre 2014 (art. 5, co. 5, D.L. 109/2014).

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma prorogata, nulla da osservare.

Commi 5, 5-bis e 5-ter
(Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province)

Il comma 5 proroga al 28 febbraio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci per le province che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014.

La RT afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 5-bis e 5-ter recano alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2015, relative:

- alla ricognizione e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire alle province per il 2015, confermando anche per tale anno l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012;
- alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l'anno 2015 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, secondo i medesimi criteri dello scorso anno;
- al riparto tra gli enti delle riduzioni di spesa corrente richieste al comparto delle province e delle città metropolitane in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge di stabilità per il 2015, quantificate nell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, intervenendo sul comma 418 della legge n. 190 del 2014²⁸ il comma 5-ter è volto a stabilire che il 90 per cento delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10 per cento a carico degli enti delle Regioni Siciliana e Sardegna.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

²⁸ Il comma 418 prevedeva al secondo periodo che entro il 15 febbraio 2015 venisse emanato un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, che stabiliva l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Al riguardo, relativamente al riparto tra gli enti delle riduzioni di spesa corrente richieste dalla legge di stabilità per il 2015, pur se la disposizione non determina variazioni nell'entità delle misure complessive di contenimento della spesa pubblica, andrebbero chiariti i motivi della fissazione delle percentuali delle riduzioni nella misura del 90 per cento per le regioni a statuto ordinario e del 10 per cento per le Regioni siciliana e Sardegna²⁹. Sul punto si rileva che la determinazione delle percentuali delle riduzioni in quota fissa potrebbe non rispecchiare le reali capacità degli enti destinatari a conseguire i risparmi richiesti e, in particolar modo, nel corso degli esercizi futuri per effetto di situazioni mutevoli nel tempo che non potrebbero essere considerate nella determinazione delle predette percentuali fisse.

Comma 5-*quater* **(Predissesto finanziario enti locali)**

Il comma 5-*quater* interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto.

In particolare, la norma:

- modifica il comma 573 della legge n. 147 del 2013, relativo alla possibilità nell'anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il comma 5-*bis* prevede che i soggetti interessati dalla norma siano ora, anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, “gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio” entro il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 243-*bis*, comma 5 del TUEL e che, inoltre, tali enti possano riproporre tale piano entro il 30 giugno 2015;
- modifica il comma 573-*bis* della medesima legge, nella parte in cui questo consente, per l'anno 2014, la facoltà di riproporre entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 573-*bis* medesimo un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell'articolo 243-*bis* del TUEL. Il comma 5-*bis* stabilisce ora tale termine nella data del 30 giugno 2015.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che le modifiche introdotte alla procedura di riequilibrio finanziario dell'ente locale, consentono una dilatazione dei tempi di risoluzione della precaria situazione finanziaria dell'ente, allungando i termini per riproporre il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale circostanza potrebbe aumentare il periodo di sofferenza dei crediti verso l'ente e dilatare la

²⁹ La relazione illustrativa all'emendamento 4.96 specifica che "tale distinzione si rende necessaria al fine di consentire, successivamente, il riparto delle riduzioni a carico dei singoli enti, in considerazione della circostanza che per quelli della regione siciliana e della regione Sardegna non si può fare riferimento ai fabbisogni standard richiamati nell'ultimo periodo del comma 418 in quanto le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 216 del 2010 non si applicano agli enti delle regioni a statuto speciale". Tuttavia si rileva che il comma 418 prevede i fabbisogni standard solo come uno dei possibili criteri ("tenendo conto anche") per cui l'intervento normativo non sembrerebbe giustificato.

già accertata condizione di fragilità degli equilibri strutturali del bilancio dell'ente.

Comma 6 (Operazione strade sicure)

Il comma 6 proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il comma precisa, altresì, che il contingente è altresì posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015. A tale spesa si provvede mediante ricorso alle risorse finanziarie che la recente legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190 del 2014) ha stanziato per la prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania per l'anno 2015. In relazione alla richiamata spesa (10 milioni di euro) il comma precisa che l'importo di 9,7 milioni di euro è destinato al personale delle Forze armate impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009), mentre la restante parte pari a 0,3 milioni di euro è destinata al personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009). Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 rappresenta che il rifinanziamento, per il primo trimestre 2015, del contingente di 3.000 unità comporta un onere pari a 10 milioni di euro (di cui 9,7 milioni per il personale delle Forze armate e 0,3 milioni per quello delle Forze di polizia). Per la quantificazione dell'onere relativo al personale militare si rinvia alle tabelle di seguito riportate, che riproducono quelle della RT.

Per quanto riguarda l'onere di 0,3 milioni di euro per il personale delle Forze di polizia, la quantificazione è stata effettuata sulla scorta dell'onere previsto per l'impiego del contingente nell'anno 2014, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai relativi oneri si provvede a valere sullo stanziamento di 10 milioni di euro già disposto dall'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015, in corso di pubblicazione, per l'avvalimento da parte dei prefetti della regione Campania di personale delle Forze armate nell'ambito della cosiddetta «Operazione Terra dei fuochi».

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI (estratto da RT)

A) Descrizione sintetica dell'articolo 3, comma 6.

Autorizza la spesa di euro 9.700.000, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 marzo 2015, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74,

del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) nonché la prosecuzione, per il medesimo trimestre, del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania (articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6).

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa.

C) Quantificazione degli effetti finanziari.

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Piano di impiego delle Forze armate (articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009): consente l'utilizzo di un contingente complessivo di 3.000 unità, di cui 600 unità in località fuori della sede di servizio e 2.400 unità nella sede di servizio dal 1o gennaio al 31 marzo 2015. I relativi oneri sono quantificati in euro 9.700.000. Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri: spese di personale: indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento ed IRAP del 8,5 per cento) ai sensi della vigente normativa in materia;

-compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa).

A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20 per cento – e IRAP – 8,5 per cento); spese di funzionamento:

- -viveri: per i militari impiegati fuori della sede di servizio, è stato previsto un incremento della razione viveri pari a 4,80 euro/giorno, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena;
- -al personale che, invece, è impiegato nella sede di servizio l'incremento della razione viveri è stato ricondotto a 2,40 euro/giorno; servizi generali: per i militari impiegati fuori della sede di servizio è stato previsto un costo pro capite pari a 6,25 euro/giorno, per

soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua eccetera. Al personale che, invece, è impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite è stato ricondotto a 2,10 euro/giorno;

- -equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori della sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite pari a 1,45 euro/giorno, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti eccetera;
- -impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale impegnato (3.000 militari) sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, eccetera;
- -*una tantum*: (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti): per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (600 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di euro 26.900 circa, prevedendo la corresponsione per 1/3 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di euro 7.700 circa.

C.2) Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate in RT.

Al riguardo, in considerazione del fatto che l'onere è comunque limitato all'entità della autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame, e che l'onere è infatti coperto mediante utilizzo, per il trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2015, dell'intera quota 2015 dello stanziamento di 10 milioni annui nel triennio 2015-2017, destinato dalla legge di stabilità alla prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nella regione Campania, non ci sono osservazioni³⁰.

³⁰ Si ricorda che le somme di cui all'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità per il 2015 del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2015, ai fini del rifinanziamento dell'operazione "strade sicure" sono iscritte nel Fondo per le esigenze indifferibili appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3073). Tali risorse risultano finalizzate – come indicato nell'elenco 1 della legge di stabilità per il 2015 a cui rinvia il citato comma 199 – alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

Comma 6-bis

(Gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)

Il comma 6-bis differisce al 31 dicembre 2015 i termini – individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I termini oggetto di differimento – per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art 14 DL 78/2010).

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur se alla norma originaria non furono ascritti effetti finanziari, si evidenzia che il differimento dei termini per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali degli enti in esame, determina il differimento anche di probabili riduzioni di oneri connessi alle economie di scala realizzabili con l'esercizio associato delle predette funzioni.

Comma 6-ter

(Dichiarazioni sostitutive cittadini extra-Ue)

Il comma 6-ter, intervenendo sull'art. 17, comma 4-quater del D.L. 5/2012, proroga dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000; art. 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione). Il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013 e al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura³¹, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di beni culturali)

La norma proroga dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015 il termine entro il quale deve essere "assumibile" l'impegno finanziario in ordine agli interventi previsti nei progetti di valorizzazione e accoglienza presentati dai comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila

³¹ L'integrazione è frutto di un emendamento del Governo approvato in commissione con il parere favorevole del relatore. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni* del 16 febbraio 2015, pagina 11

abitanti e suscettibili di finanziamento ai sensi del decreto-legge n. 145 del 2013. Tali progetti hanno la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell'EXPO 2015.

Il comma 1-*bis* differisce fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-*ter* prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è adottato con decreto ministeriale il nuovo statuto della Fondazione, che assume la denominazione di "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo".

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che si tratta di interventi finanziati a valere sul Piano di azione coesione fino ad un massimo di 500 mln di euro, salvo ulteriori riprogrammazioni e, pertanto, il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente al differimento e all'estensione delle attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo si segnala che l'articolo 67 del decreto-legge n. 83 del 2012 per il funzionamento della Fondazione ha previsto un limite di spesa di 2 mln di euro per gli anni dal 2012 al 2014 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo. Sul punto, anche alla luce della presenza della clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte alle attività della Fondazione che la presente disposizione provvede anche ad estenderne i compiti, atteso che lo stanziamento di spesa previsto dal citato articolo 67 si è concluso nell'anno 2014 e se eventualmente il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri possiede le necessarie disponibilità finanziarie senza che si verifichino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Proroga di termini in materia di istruzione).

Comma 1

(Consiglio superiore della pubblica istruzione)

Il comma 1 dispone, alla lett. *a*), la proroga dal 30 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e, alla lett. *b*), la proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) – che, in base al d.lgs. 233/1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 riferisce che il dispositivo prevede che nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e fino alla costituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2015 in luogo della precedente data del 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. Inoltre, la stessa norma prevede anche che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione siano bandite entro il 31 ottobre 2015 in luogo del 31 dicembre 2014 indicato nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 2 (Piano straordinario per la chiamata di professori associati)

Il comma 2 proroga dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del già spirato 31 ottobre 2014) con l'art. 14, co. 4, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la disposizione proroga al 31 ottobre 2015 il termine per provvedere alle chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, termine già prorogato al 30 giugno 2015, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle chiamate si provvede nell'ambito delle risorse già previste dall'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.

Al riguardo, in considerazione dell'assenza di effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

Comma 2-bis (Assegni di ricerca)

Il comma 2-bis eleva da quattro a sei anni la durata complessiva (comprensiva di eventuali rinnovi) dei rapporti instaurati per il conferimento di assegni di ricerca (ex art. 22, co. 3, L. 240/2010).

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura³², è al momento sprovvisto di **RT**.

³² L'integrazione è frutto di un emendamento approvato in commissione con il parere favorevole del relatore. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni del 5 febbraio 2015*, pagina 8.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che al conferimento degli assegni di ricerca da parte degli Atenei, potranno essere destinate le sole risorse che, di volta in volta, gli stessi riterranno di poter stanziare, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di bilancio, anche in considerazione del supporto alla didattica, che, sovente, i ricercatori-assegnisti in parola forniscono ai docenti – che è spesso indispensabile ad assicurare i livelli minimi di funzionamento delle università – andrebbero, in ogni caso, attentamente valutati i rischi che da un allungamento del periodo contrattuale della suddetta platea potrebbero derivare in termini di sollecitazioni alla stabilizzazione *ope legis* dei medesimi negli atenei, ovvero, al loro inquadramento, eventualmente anche all'esito di contenziosi che potrebbero essere instaurati ai fini del riconoscimento della posizione lavorativa *de facto* nelle università. Con gli inevitabili effetti di spesa, che ne deriverebbero per il sistema universitario nel suo complesso.

Sul punto, pur considerando che le risorse destinate a tal fine, non incidono ad oggi sugli elementi di spesa da considerare ai fini del computo del limite massimo previsto per le spese di personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49³³, appare evidente che la possibilità del prolungamento della durata massima di detti assegni di ricerca sembrerebbe perciò influire sul consolidamento di una platea di precari, cui dovrebbe prima o poi farsi fronte con nuove risorse.

In proposito, sembrerebbe perciò assai utile la richiesta di una situazione aggiornata della platea degli "assegnisti" presso gli atenei, nonché di una valutazione circa la possibilità che tale platea possa risultare sensibilmente incrementata per effetto della norma in esame³⁴.

Comma 3

(Disposizioni concernenti il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Il comma 3 prevede che al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera *a)*, estende agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall'art. 3 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
- la lett. *b)* estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 riferisce che la norma, alla lettera *a)*, è diretta a prorogare l'utilizzo delle risorse delle istituzioni dell'alta

³³ Ivi dovendo ritenersi inclusi, invece, gli oneri che gli Atenei sostengono per le retribuzioni dei ricercatori a tempo determinato ex articolo 24 della legge 240/2010.

³⁴ La stima, di fonte sindacale, sarebbe ad oggi di circa 15.000 "assegnisti" presenti nelle università.

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per consentire la concessione dei premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015. La proroga si rende necessaria per assicurare l'erogazione dei benefici previsti all'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013 con le risorse a disposizione delle suddette istituzioni per tale finalità. La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prorogare l'utilizzo delle risorse a disposizione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la concessione di premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015.

Alla lettera *b)*, prevede di prorogare, per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, la vigenza delle graduatorie nazionali che, nelle more della definizione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge n. 508 del 1999, in materia di reclutamento del personale delle istituzioni dell'AFAM, verranno utilizzate per garantire la copertura dell'organico tramite l'attribuzione al personale docente del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. La proposta, che non modifica la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni per il comparto dell'AFAM e non incide sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al dispositivo indicato alla lettera *a)*³⁵, alle perplessità rilevate in merito alla necessità di dimostrare la coerenza temporale fra le previsioni di spesa scontate a normativa vigente e il nuovo termine per l'erogazione dei premi previsto dalla norma in esame, e alla connessa richiesta di precisazioni in ordine alla dinamica di spesa incorporata nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento ai 3 milioni di euro previsti dal comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 104/2013 e destinati ai premi in favore degli studenti delle AFAM e all'effettiva possibilità di utilizzare le risorse disponibili in coerenza con le previsioni di spesa, anche in presenza del nuovo termine, per l'erogazione dei premi, considerato che sul capitolo 1780/MIUR risulterebbero disponibili solo risorse per 1 milione di euro nel 2014, non reiscritte nell'esercizio successivo, la RGS ha precisato che "tenuto conto che la disposizione è entrata in vigore il 31 dicembre 2014, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà procedere all'assunzione dell'impegno delle risorse iscritte nell'anno finanziario 2014 sul capitolo n. 1780 anche oltre la data del 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009".

³⁵ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota cit. del 19 gennaio 2015

A tale proposito si ricorda che l'art. 34 della legge di contabilità prevede un generale divieto di assumere impegni a carico dell'esercizio scaduto³⁶. Andrebbe pertanto chiarito in che modo è possibile procedere all'assunzione dell'impegno anche oltre il termine dell'esercizio con utilizzazione delle risorse iscritte nel 2014.

In merito alla lettera *b*), nulla da osservare.

Commi 4, 5 e 5-bis (Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica)

Il comma 4 proroga una serie di termini in materia di edilizia scolastica. In particolare, si proroga:

- dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici da parte dei comuni, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, anche nelle regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria;
- dal 30 giugno 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per procedere all'aggiudicazione provvisoria delle gare d'appalto per quelle Regioni per le quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione delle procedure e non sia ancora concluso il contenzioso giurisdizionale;
- dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui gli enti locali possono operare i pagamenti secondo gli stati di avanzamento lavori.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge n. 66 del 2014, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE.

Il comma 5-*bis* differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

La RT, riferita ai commi 4 e 5, afferma che le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, relativamente alle proroghe disposte dal comma 4, afferma che dalle stesse non derivano effetti rispetto all'impatto già scontato nei tendenziali con riferimento a tali spese.

Relativamente al comma 5 la nota chiarisce che la proroga riguarda esclusivamente gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

³⁶ Il comma 3 prevede che gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Il comma 7 prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Al riguardo, relativamente ai commi 4 e 5 e alla luce delle risposte fornite dal Governo, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 5-*bis* andrebbe confermato che ai commissari governativi non spetti alcun compenso o emolumento per l'attività svolta e che all'esercizio dei relativi computi e al relativo supporto organizzativo si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6

(Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)

Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la norma prevede la fissazione al 31 marzo 2015 del nuovo termine entro cui bandire il corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, in quanto non è stato possibile provvedere all'emanazione del bando entro il precedente termine del 31 dicembre 2014; la disposizione è priva di effetti finanziari dato che le relative assunzioni avverranno nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Commi 6-*bis* e 6-*ter*

(Ufficio scolastico provinciale di Palermo)

Il comma 6-*bis* differisce al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. Al relativo onere, pari ad € 19 mln, si provvede:

- quanto ad € 10 mln, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (art. 1, co. 199, L. 190/2014);
- quanto ad € 9 mln, a valere sui risparmi derivanti dall'art. 58, comma 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)³⁷.

Il comma 6-*ter* prevede l'attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per

³⁷ L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di € 25 mln per il 2014 ed € 49,8 mln dal 2015, finalizzando i corrispondenti risparmi all'alleggerimento dei vincoli al *turn-over* nelle università e negli enti di ricerca, di cui al co. 1. A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 58 ha destinato eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal co. 5 alle esigenze di funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi.

individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura³⁸, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che trattasi di onere chiaramente non rimodulabile in quanto riconducibile a componente di spesa obbligatoria (diritti soggettivi) e che, pertanto, il relativo ammontare di spesa non è contenibile nei limiti di un tetto massimo, andrebbe richiesta una RT contenente l'illustrazione di tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'onere complessivo della proroga, a partire dalla platea dei beneficiari ed al relativo onere unitario, sino al 31 dicembre 2015, in corrispondenza all'ammontare della spesa indicato dalla norma (19 milioni di euro).

Per i profili di copertura, con riferimento alla prima quota (10 milioni di euro), andrebbero solo richieste conferme in merito all'effettiva esistenza delle disponibilità ivi indicate, libere da impegni che siano già perfezionati, giacenti a valere del fondo per le esigenze urgenti e indifferibili³⁹, nonché, in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte dei fabbisogni prevedibili le esigenze di spesa stimate per il corrente esercizio, occorre invece soffermarsi sull'altra componente.

Invece, si segnala che, per la seconda quota di oneri (9 milioni di euro), la copertura indicata non sembrerebbe pienamente conforme alla legge di contabilità, atteso che le risorse derivanti dai risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013 sono state assorbite dall'incremento delle facoltà assunzionali previsto dai primi due commi dello stesso articolo 58^{40 41}.

In tal senso, potrebbero essere richieste indicazioni in merito agli eventuali ulteriori risparmi già previsti in relazione all'articolo 58, ma al comma 6, da

³⁸ In proposito, si segnala che l'integrazione è stata il frutto di un emendamento del relatore approvato in commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni del 16 febbraio 2015*, pagina 11.

³⁹ In proposito va segnalato che a valere dell'apposito capitolo n. 3080 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultava al 18 febbraio scorso uno stanziamento pari a 0. Trattasi, evidentemente, della mancata trasposizione al "sistema" informatico della previsione di cui all'articolo 1, comma 199 della legge di stabilità 2014, che stanziava, a tal fine, nell'apposito capitolo, 110 milioni di euro annui per il triennio 2015/2017 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, interrogazione al Sistema DATAMART- RGS, aggiornata al 17 febbraio 2015; IPZS, GAZZETTA UFFICIALE, S.O. n. 302 del 31 dicembre 2014, Decreto di riparto per capitoli del bilancio dello Stato, pagina 293.

⁴⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, A.C. 1248, RT a pagina 131-133; Nota di lettura n. 13, pagina 174 e seguenti.

⁴¹ Sul punto, va segnalato che lo stesso Allegato n. 1 alla Circolare del Dipartimento della R.G.S n. 16/2014 (recante istruzioni per la elaborazione della previsioni a l.v. per il 2015 e per il triennio 2015-2017), riferiva espressamente che "ai sensi dell'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si dovrà tener conto, ai fini delle previsioni di spesa (del MIUR ndr.), che le istituzioni scolastiche ove i servizi ausiliari siano esternalizzati, dovranno accantonare un numero di posti di collaboratore scolastico non inferiore a quello dell'a.s. 2012/13, pari complessivamente a 11.851". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. Circolare n. 16/2014, Allegato 1, paragrafo 6.2, lettera a).

destinarsi alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le supplenze brevi. Tuttavia, il fatto che si sia resa necessaria una nuova disposizione normativa sembrerebbe escludere che si tratti di tali risorse.

Ad ogni modo, si sottolinea che, a fronte di un nuovo e maggiore onere, l'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità indica, alle lettere *a)–c)*, le sole legittime modalità di copertura finanziaria di un nuovo onere di spesa.

Articolo 7
(Proroga di termini in materia sanitaria)

Comma 1
(Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti)

Il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2014 fino al 30 giugno 2015 del termine per l'attuazione dell'accordo del 16 dicembre 2010 tra Stato e regioni concernente i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica⁴². Si ricorda che nel periodo transitorio in atto trovano applicazione le modalità definite con il [D.M. 12 aprile 2012](#) ("Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale").

La RT asserisce che tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si inserisce nel contesto dell'articolo 2, comma 1-*sexies*, lettera *c)*, relativamente al quale il successivo comma 1-*septies* prevede espressamente che "dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal predetto comma 1-*sexies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Pertanto, anche per l'attuazione della presente proroga di sei mesi, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa afferma che la necessità della proroga scaturisce dal fatto che non tutte le regioni e province autonome riusciranno a completare il percorso di autorizzazione e accreditamento di servizi trasfusionali e delle unità

⁴² La Conferenza Stato-Regioni, con l'Accordo del 16 dicembre 2010, ha provveduto a definire i "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali (ST) e delle unità di raccolta (UdR) del sangue e degli emocomponenti" (All. A) e il "Modello per le visite di verifica dei ST e delle UdR", ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 (All. B). Il percorso disegnato dal D.Lgs. 261/2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/98/CE, e dall'Accordo del 16 dicembre 2010, prevede che l'attestazione della conformità ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di matrice europea sia conseguita attraverso i processi regionali di autorizzazione e accreditamento, con l'obbligo in tutte le Regioni e Province autonome di verificare in loco le suddette strutture almeno ogni due anni, avvalendosi dei team di verifica regionali integrati da almeno un valutatore iscritto in un elenco nazionale di valutatori specificamente qualificati a cura del Centro Nazionale Sangue (CNS).

di raccolta, previsto dal citato accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010 finalizzato alla piena conformità del sistema alle normative vigenti.

Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, è necessario che i servizi trasfusionali e le unità di raccolta operanti sul territorio nazionale siano rispondenti ai requisiti previsti dalle normative nazionali ed europee, e quindi autorizzati e accreditati dalle regioni e province autonome entro il 30 giugno 2015, allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti del sangue destinati alla trasfusione, ivi compreso il plasma destinato alla produzione di medicinali emoderivati, con l'obiettivo che sia assicurata l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Al riguardo, si prende atto delle rassicurazioni fornite in prima lettura circa la neutralità della norma in relazione alle risorse del SSN destinate alla spesa farmaceutica⁴³.

In ogni caso, si segnala che il ritardo nell'attuazione dell'accordo del 2010 sui requisiti minimi dei servizi trasfusionali potrebbe far dubitare circa l'effettività della clausola di invarianza che era stata apposta dal comma 1-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010.

Commi 2 e 2-bis (Riorganizzazione della Croce Rossa)

Il comma 2 reca numerose proroghe incidenti sul D.Lgs. 178/2012 di riorganizzazione della Croce Rossa. In sintesi, la trasformazione della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. Slitta anche di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla stessa data del 1° gennaio 2016. Restano ferme per il 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che la proposta si riferisce al rinvio dei termini di attuazione delle ulteriori fasi del processo di privatizzazione dell'ente Croce Rossa italiana (CRI), disciplinato dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e già avviato nel 2014, con la privatizzazione dei comitati provinciali e locali.

Il posticipo di un anno rispetto ai termini già previsti per la trasformazione del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano in soggetti di diritto privato trova

⁴³ Con nota del 19 gennaio 2014, il Dipartimento R.G.S. ha fatto presente che "non si ravvisano effetti sulla spesa farmaceutica in quanto, ai sensi della vigente normativa, la fissazione dei tetti di spesa e l'applicazione del meccanismo automatico del pay-back in caso di eventuale superamento dei medesimi tetti, consentono comunque di contenere la spesa farmaceutica entro i livelli programmati".

ragione nella difficoltà operativa legata al processo nel suo complesso, con particolare riguardo alla gestione del personale e del patrimonio. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura in merito alla piena neutralità degli effetti sui saldi tendenziali in connessione al differimento dei termini di attuazione della riforma della Croce Rossa Italiana⁴⁴, non ci sono osservazioni.

Il comma 2-*bis*, stabilisce che trovano applicazione nei confronti del personale della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 178/2012, le disposizioni dettate dai commi 425, 426, 427, 428 e 429 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) circa il collocamento/inquadramento del personale delle province a seguito della soppressione delle stesse. In particolare, le norme richiamate disciplinano:

- la disciplina sulla mobilità (presso le amministrazioni dello Stato) del personale in sovrannumero a seguito della riduzione delle dotazioni organiche delle province e del personale collocato in disponibilità (con relativa indennità) in caso di mancato riassorbimento (di cui all'articolo 1, commi 425, 427 e 428, della L. 190/2014);
- la proroga (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) del termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. (di cui all'articolo 1, comma 426, della L. 190/2014);
- la possibilità, da parte delle città metropolitane e delle province (in seguito o in attesa del riordino delle funzioni) di continuare ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (di cui all'articolo 1, comma 429, della L. 190/2014).

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, premesso che il dispositivo prevede ad estendere al personale, sia civile che militare della Croce Rossa, il pacchetto di norme contenute nella legge di stabilità che disciplinano la mobilità e la stabilizzazione dei precari in materia di personale pubblico, appare indispensabile la richiesta di una RT che fornisca indicazioni tra l'altro circa la platea degli interessati alle procedure di ricollocamento in oggetto.

⁴⁴ Sul punto, il Dipartimento della R.G.S. ha rilevato che la proroga in questione non incide sulla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato alla CRI, in attuazione di quanto prevista dall'articolo 8, comma 2, del ripetuto decreto legislativo n. 178/2012, né modifica il termine del 31.12.2011 per la formazione della massa passiva per la quale è consentita l'alienazione di immobili per far fronte ai relativi debiti. Peraltro è da rilevare che l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto medesimo dispone che la dismissione degli immobili, al fine di coprire i debiti alla suddetta data, avviene in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici (in sostanza, la dismissione del patrimonio configura l'utilizzo di entrate in conto capitale per la copertura di spese correnti). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota cit. 19 gennaio 2015.

Comma 3

(Ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco)

Il comma 3, modificando l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 proroga dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016 il termine per l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'AIFA.

La RT afferma che la norma non determina effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la norma prorogata era ricompresa nell'ambito di un complesso di disposizioni alle quali erano ascritti effetti di contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica in particolare. Pertanto, la proroga dell'entrata in vigore della nuova metodologia di remunerazione della filiera del farmaco sembra suscettibile di determinare uno slittamento della decorrenza di una parte dei predetti risparmi. La questione merita un chiarimento.

Comma 4

(Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate)

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le tariffe massime di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN, così come stabilite con decreto del Ministro della salute, sono assunte a riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4-bis

(Sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche)

Il comma 4-bis proroga dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non erano stati prudenzialmente ascritti risparmi alla versione originaria della norma.

Comma 4-ter

(Progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale)

Il comma 4-ter proroga al 31 dicembre 2015 la concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale aggiudicato al Dipartimento di pediatria e Neuropsichiatria infantile dell'università "La Sapienza", per il Servizio di Assistenza, Cura e Ricerca sull'Abuso per l'infanzia. Al conseguente onere, pari a 100 mila euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente.

La RT non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Comma 4-quater

(Trasferimento farmacie)

Il comma 4-quater dispone il differimento dell'efficacia, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia di cui all'articolo 12 della legge n. 475 del 1968. Si stabilisce, in particolare, che fino alla predetta data, per acquisire la titolarità di una farmacia, il solo requisito richiesto è l'iscrizione all'albo dei farmacisti. In sostanza viene eliminato il requisito dell'idoneità ovvero dello svolgimento di almeno 2 anni di pratica professionale.

Vengono escluse dall'applicazione della norma le sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, a suo tempo bandito per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge e per garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.

La RT non considera il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 8

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Comma 1

(Contrasto alla pratiche di servizio abusivo di taxi e NCC)

La norma proroga di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La RT afferma che la disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2

(Proroga dei termini per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri')

Il comma 2 dell'articolo 8 modifica l'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, prorogando il termine per la cantierabilità previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 133 del 2014 dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015.

Vengono altresì prorogati, dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 e dal 28 febbraio 2015 al 31 agosto 2015, rispettivamente i termini per l'appalto e per la cantierabilità delle opere di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, comma 2, lettera *b)*.

L'art. 3, commi 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha rifinanziato l'apposito Fondo (sblocca cantieri) istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69⁴⁵. Il successivo comma 2 ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 133, si sarebbe dovuto procedere al finanziamento, a valere sulle risorse derivanti dal predetto stanziamento, di una serie di interventi cantierabili entro il 31 dicembre 2014 (lett. *a)*)⁴⁶ e di altri interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (lett. *b)*)⁴⁷.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, è stato siglato in data 13 novembre 2014, e quindi circa trenta giorni dopo rispetto ai termini previsti: il predetto articolo 3, infatti, prevedeva che per le opere di cui alle lettere *a)* e *b)* il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Conseguentemente, la proroga risulta necessaria al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l'adozione del decreto attuativo.

Con nota depositata il 19 gennaio 2015 presso le Commissioni riunite I e V della Camera, la RGS, con riferimento ai rilievi espressi circa lo slittamento all'esercizio 2015 dei termini di cantierabilità, ha confermato che la dinamica per cassa della spesa è coerente con quella già scontata nei tendenziali, in quanto i pagamenti sono effettuati nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa già scontate in base alla previgente normativa.

⁴⁵ Il cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture reca 70 milioni per il 2015 e 85,5 milioni per il 2016.

⁴⁶ Si tratta delle seguenti opere: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma.

⁴⁷ Si tratta delle seguenti opere: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater

(Proroga dell'anticipazione del prezzo nei contratti di appalto)

Il comma 3 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2016, la disciplina, di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013 che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Il comma 3-bis eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale, l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013. La disposizione si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

La RT relativa al comma 3 afferma da una parte che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dall'altra sottolinea che la concessione dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relativi agli appalti di lavoro e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La nota del Governo presentata alla Camera dei deputati conferma che l'applicazione della disciplina in esame nell'ambito degli stanziamenti annuali già destinati alla realizzazione dei lavori oggetto dei contratti di appalto è sostenibile per le stazioni appaltanti, in quanto i progetti devono avere integrale copertura finanziaria.

Al riguardo, alla luce delle modifiche apportate dal comma 3-bis che incrementa l'importo dell'anticipazione dal 10 al 20 per cento dell'importo contrattuale, andrebbe riconfermata la sostenibilità per le stazioni appaltanti dell'applicazione della disciplina in esame nell'ambito degli stanziamenti annuali già destinati alla realizzazione dei lavori oggetto dei contratti di appalto.

Il comma 3-ter prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015. Si fissa pertanto un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.

Il comma 3-quater prevede, infine, che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se alla norma originaria non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva che la stessa si proponeva effetti di

efficientamento e razionalizzazione nell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Di conseguenza, il differimento dell'entrata in vigore della norma potrebbe, almeno in parte, determinare un depotenziamento delle finalità di ottimizzazione che la norma originaria si proponeva.

Comma 4 (Accessi su strade affidate alla gestione dell'ANAS S.p.A.)

Il comma 4 dell'articolo 8 proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi.

L'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. sblocca Italia) ha modificato la disciplina relativa agli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.A.

Le nuove norme, collocate nei commi aggiuntivi da 23-*bis* a 23-*octies* dell'articolo 55 della legge 449/1997, sono finalizzate a concludere il contenzioso in atto su tali accessi anche attraverso misure di riduzione delle somme dovute all'ANAS per la concessione degli accessi medesimi (alla cui copertura, ai sensi, del comma 23-*septies* si provvede nell'ambito delle risorse previste dalla "parte servizi" del contratto di programma con l'ANAS). In particolare il comma 23-*quinquies*, su cui incide la proroga in esame, stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014, è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere ad ANAS S.p.A., in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Il termine per l'adozione di tale provvedimento viene prorogato al 31 marzo 2015.

Si ricorda infine che lo stesso comma 23-*quinquies*, stabilisce che la somma così individuata non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge 449/1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non comportano effetti finanziari diretti perché si tratta di nuovi accessi il cui canone comunque sarà allineato a quello allo stato vigente. In ogni caso resta fermo quanto previsto dal comma 23-*septies* dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, che prevede che alle eventuali minori entrate della società ANAS S.p.A. conseguenti all'attuazione anche del comma 23-*quinquies* si provveda nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma – parte servizi.

La RT relativa all'articolo 55, comma 23-*quinquies*, della legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, affermava, analogamente alla RT riferita alla norma in esame, che la disposizione non avrebbe comportato effetti negativi, trattandosi di nuovi accessi il cui canone comunque sarebbe stato allineato a quello già vigente.

Il dipartimento della RGS, con nota depositata presso le Commissioni riunite I e V il 19 gennaio 2015, a fronte della richiesta di chiarimenti sull'eventualità di uno slittamento annuale dell'incasso delle somme derivanti dagli accessi, ha confermato che la disposizione non determina slittamenti annuali nell'incasso di tali somme.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, non ci sono osservazioni.

Commi 5 e 5-bis (Revisione obbligatoria macchine agricole)

Il comma 5 differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduca l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione.

Il comma 5-bis proroga dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53.

La RT relativa al comma 5 afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che non risultino scontati a legislazione vigente eventuali gettiti per l'introduzione dell'obbligo di revisione delle macchine agricole.

Comma 6 (Criteri per la costituzione dei Centri di istruzione automobilistica da parte di autoscuole consorziate)

La norma proroga al 30 giugno 2015 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, entrata in vigore il 19 gennaio 2013.

La RT afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati fa presente che ai sensi dell'allegato II alla direttiva 2006/126/CE, articolo 5, è prevista una proroga di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva, per l'utilizzo da parte delle scuole guida dei veicoli che non sono conformi ai requisiti minimi della direttiva, ma che detta proroga vale solo per i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. Pertanto, le altre categorie di veicoli utilizzati dalle scuole guida, devono essere conformi ai requisiti minimi indicati dalla direttiva, già dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione (19 gennaio 2013). In ordine alla compatibilità comunitaria della proroga la RGS fa rinvio comunque al competente Dipartimento delle politiche europee.

Al riguardo, al fine di escludere possibili procedure di infrazione con possibili oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe acquisita la valutazione

del Governo circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria in materia, non sembrando sufficienti gli elementi di risposta già forniti in prima lettura.

Comma 7 (Contratti di programma aeroportuali)

La norma prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non più entro sessanta giorni ma entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014.

La RT afferma che la norma è di carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 8 e 9 (Qualificazione del contraente generale delle grandi opere)

Il comma 8 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, il termine a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. Per effetto della proroga, fino al 31 dicembre 2015, tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA).

Il comma 9 proroga fino al 31 dicembre 2015 la possibilità che i contraenti generali documentino l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 10 (Revisione delle concessioni autostradali)

Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini – stabiliti dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. decreto sblocca Italia) – per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali.

L'articolo 5, comma 1, del D.L. 133/2014 – al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento delle autostrade nazionali, nonché per assicurare tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti – prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali avviano una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata, su cui interviene la proroga in esame. La procedura prevede che:

- entro il 31 dicembre 2014 (termine che viene prorogato al 30 giugno 2015), il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue o tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al medesimo Ministro un nuovo piano economico-finanziario (PEF) corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati;

- entro il 31 agosto 2015 (termine che viene prorogato al 31 dicembre 2015), deve intervenire la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria.

La RT, dopo aver descritto la norma, afferma che essa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti sul possibile contrasto delle norme prorogate con la normativa europea in materia di concorrenza e di mercato interno. In particolare andrebbero fornite informazioni sulla procedura di precontenzioso aperta dalla Commissione europea lo scorso ottobre tramite il sistema Pilot. Si ricorda che l'apertura di una procedura di infrazione può portare in caso di condanna al pagamento di un'ammenda per lo Stato.

Comma 10-bis (Fondo nazionale locazioni)

Il comma 10-bis consente al giudice – nelle more del riparto delle risorse relative al 2015 del “Fondo nazionale locazioni” e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa, la sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalle citate sospensioni.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4,3 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 66 del 2014.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, appare necessario fornire maggiori elementi di dettaglio relativamente ai dati e agli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere di 4,3 mln di euro per l’anno 2016 recato dalla norma.

In proposito si rappresenta che la disposizione in commento si limita ad un generico riferimento ai "*benefici fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure*" esecutive di rilascio per finita locazione, diversamente da quanto operato per le precedenti proroghe in occasione delle quali al blocco degli sfratti era associata, in modo espresso l'applicazione delle agevolazioni tributarie, individuate con puntuale richiamo alle disposizioni che le contemplavano⁴⁸. Si ricorda che i benefici fiscali consistono nel mancato concorso del reddito dei fabbricati interessati dal blocco degli sfratti alla formazione del reddito

⁴⁸ Più precisamente, in relazione alla precedente sospensione delle procedure esecutive disposta con il Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (c.d. mille proroghe per il 2014) l’articolo 4, comma 8 faceva esplicito rinvio ai benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che, a sua volta, richiamava espressamente l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste all’articolo 2, comma 1 del DL 23/2006.

imponibile ai fini IRPEF ed IRES per la durata della sospensione delle procedure (art. 2, comma 1 del D.L. 23/2006).

Si sottolinea poi che se da un lato per le precedenti proroghe l'agevolazione fiscale è stata chiaramente riferita a tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione – peraltro fissata dalla stessa norma che disponeva il blocco – ⁴⁹ nella fattispecie in esame invece la durata del blocco delle procedure parrebbe poter essere determinata dal giudice adito, per un periodo di tempo che la norma in commento non precisa (fatto salvo il riferimento alla finalità di consentire il passaggio da casa a casa); dal tenore letterale della norma, la sospensione inoltre non è disposta dal giudice in ogni caso (si legge: "il giudice potrà disporre"), deve essere formalizzata non oltre un certo termine ⁵⁰ ed è subordinata alla eventuale richiesta della parte interessata. In considerazione di quanto precede, al fine di evitare eventuali incertezze applicative e connessi contenziosi tributari, sarebbe stata opportuna una migliore formulazione della norma, richiamando specificatamente le disposizioni relative al riconoscimento dei suddetti benefici fiscali, nonché definendo esplicitamente la durata dell'agevolazione fiscale con riguardo a quella della sospensione che la norma parrebbe demandare alla decisione del giudice, con determinazione da assumere caso per caso.

Per tali aspetti sarebbe opportuno che il Governo esplicitasse le modalità di calcolo del maggior onere quantificato in 4,3 mln di euro per l'anno 2016 che appare superiore a quanto stimato in sede di precedente proroga concessa per un anno ⁵¹, con il citato articolo 4, comma 8, della L. 150/2013.

Relativamente alle risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 66 del 2014, si segnala che le somme derivanti dalla predetta ricognizione sono iscritte su base pluriennale in appositi fondi. Il meccanismo in sostanza stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Sul punto andrebbe chiarita la disponibilità delle risorse presenti sul fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assicurato che il loro utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente. A tal proposito, si evidenzia che le risorse in esame derivano da un programma di riaccertamento dei residui passivi diretto a valutare la sussistenza dei presupposti necessari per il mantenimento delle somme in bilancio. Non si può quindi escludere che a fronte della riduzione degli stanziamenti di risorse in esame si

⁴⁹ Si ricorda, ad esempio, che l'articolo 1 del D.L. 23/2006, stabiliva in 6 mesi la sospensione delle procedure.

⁵⁰ Detto termine opera nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni e comunque non oltre il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

⁵¹ Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

possano verificare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto della riemersione delle originarie posizioni di credito sottostanti ai residui passivi cancellati.

Articolo 9
(Proroga di termini in materia ambientale)

Comma 1
(Divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000 kJ/Kg)

La norma proroga al 31 dicembre 2015 il termine, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 36 del 2003, per l'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg

La RT afferma che la proroga si rende necessaria non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri. La disposizione è necessaria per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti. Di conseguenza, la RT afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati evidenzia che l'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, vietava il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore a 13.000 kJ/Kg a partire dal 31 dicembre 2014.

Tale divieto, tuttavia, non è previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche, attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36 del 2003.

Peraltro il disegno di legge recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturale" (collegato ambientale alla legge di stabilità 2014), nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ne dispone l'abrogazione.

Nelle more della definitiva approvazione del collegato ambientale, viene pertanto differita l'operatività di tale divieto, che sarà comunque definitivamente espunto dal sistema giuridico una volta approvato il ddl c.d. *green economy*.

La nota conclude escludendo possibili sanzioni per incompatibilità con la normativa comunitaria.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Comma 2
(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

La norma proroga al 30 giugno 2015 il termine fissato al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, per la pubblicazione dei bandi di gara e per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

La RT afferma che la proroga si rende necessaria per consentire il completamento delle procedure tecnico-amministrative e assegnare le risorse ai progetti immediatamente cantierabili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse già disponibili nelle contabilità speciali e finalizzate agli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Comma 3
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

La norma proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi, prevedendo, altresì, che le sanzioni previste dall'art. 260-*bis*, commi 1 e 2, del Codice dell'ambiente, in caso di inadempimenti relativi al SISTRI, trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2015. Si prevede che dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La RT afferma che si tratta di una disposizione avente natura procedimentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4
(Esercizio del potere sostitutivo del Governo per accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

La norma proroga al 30 settembre 2015 il termine per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo – con la nomina di commissari straordinari – al fine di accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane

La RT afferma che la norma di proroga non determina effetti finanziari negativi, in quanto non impatta sugli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni comunitarie, ma solo sulla facoltà del Governo di esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di commissari straordinari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4-bis
(Stoccaggio rifiuti radioattivi)

Il comma 4-bis aumenta da 60 a 120 giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché del progetto preliminare e della relativa documentazione, il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, nell'ambito delle attività di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 4-ter e 4-quater
(Rifiuti Regione Campania)

I commi 4-ter e 4-quater differiscono al 31 dicembre 2015 il termine della gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Si precisa che il differimento è disposto nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4-quinquies
(Emergenza in provincia di Genova)

Il comma 4-quinquies differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nonostante la presenza di una espressa previsione di copertura dell'onere, andrebbero forniti maggiori elementi informativi finalizzati da una parte a determinare l'entità dell'onere derivante dalla proroga della gestione commissariale e dall'altra la consistenza e idoneità delle risorse utilizzate allo scopo.

Articolo 9-bis
**(Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata – IPPC)**

La norma prevede che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Comma 1
**(Agenzia per i giochi olimpici Torino 2006 — Proroga dell'attività
commissariale)**

Il comma 1 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. A tal fine, la norma modifica l'art. 2, co. 5-*octies*, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) che aveva a sua volta prorogato l'attività del Commissario liquidatore dell'Agenzia fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 riferisce che l'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte da un commissario liquidatore. La proroga del termine per lo svolgimento delle attività è volta a permettere di ultimare le attività ancora a carico dell'Agenzia (definizione e perfezionamento di molteplici procedure di contenzioso di espropri e relativi accatastamenti), nonché a definire le vertenze, alcune di ingente valore economico, ancora pendenti. In secondo luogo, la proroga è necessaria per dare attuazione alla legge 8 maggio 2012, n. 65, che destina le risorse finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e assegnate all'Agenzia, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti nei confronti dell'Agenzia stessa e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La RT aggiunge che tali risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato con singole annualità, di cui l'ultima scade il 31 dicembre 2018. Da ultimo la proroga consente, con un orizzonte temporale più ampio di quello attualmente previsto, di dare compiuta attuazione al coinvolgimento che l'Agenzia ha avuto, a seguito di specifici interventi legislativi, sia con riguardo agli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture (legge

regionale 21 aprile 2011, n. 4, e successivo protocollo sottoscritto in data 6 febbraio 2012), sia con riguardo alla realizzazione delle opere per l'EXPO 2015 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successiva convenzione sottoscritta il 18 febbraio 2013). La disposizione non produce effetti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura⁵² in merito alla circostanza che la dinamica "per cassa" della spesa – pur a seguito della proroga in esame – risulta pienamente coerente con quella già scontata nei tendenziali, con particolare riguardo allo slittamento all'esercizio 2015 dei termini di "cantierabilità", non ci sono osservazioni.

Comma 2 (Aliquota ridotta per cogenerazione)

Il comma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il vigente regime della produzione combinata di energia elettrica e calore che prevede, per i combustibili per essa impiegati, la riduzione del 12% dei coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas⁵³; tale proroga si rende necessaria nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze⁵⁴ il quale deve individuare le aliquote di accisa per la produzione combinata di energia elettrica e calore per riscaldamento rideterminate tenendo conto⁵⁵: dell'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, delle diverse tipologie di impianto e della normativa europea in materia di alto rendimento.

La RT nel riassumere la portata normativa della disposizione conclude evidenziando che la proroga in discorso non determina effetti finanziari in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

Al riguardo, si chiedono informazioni a supporto dell'affermata invarianza di gettito tenuto conto delle ripetute proroghe che hanno interessato il regime in discorso; infatti sarebbe opportuno conoscere se le rimodulazioni delle aliquote ad oggi predisposte, in ragione delle ripetute proroghe, abbiano effettivamente garantito la neutralità finanziaria della disposizione in commento.

⁵² In proposito, il Governo ha confermato che la dinamica per cassa della spesa è coerente con quella già scontata nei tendenziali, in quanto i pagamenti sono effettuati nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa già scontate in base alla previgente normativa. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota cit. del 19 gennaio 2015.

⁵³ Previsti con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998.

⁵⁴ Si ricorda che per l'individuazione dei quantitativi di combustibile ammessi all'uso agevolato in argomento la norma iniziale disponeva il regime transitorio (in attesa dell'emanazione del citato decreto ministeriale) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012; la disposizione è stata poi prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi la proroga è stata disposta fino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013 successivamente l'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 150 del 2013 ha spostato il termine al 30 giugno 2014 ed infine il comma 2-novies dell'articolo 30 del D.L. n. 91 del 2014 ha portato il termine al 31 dicembre 2014.

⁵⁵ In particolare tale rideterminazione deve avvenire attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa attualmente previste dal punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 – norma contenente l'originaria disposizione interessata dal differimento – sembra far riferimento solo alla rideterminazione delle aliquote previste per la produzione di energia elettrica senza porre vincoli circa la neutralità finanziaria della disposizione, limitandosi a dettare invece i criteri sulla cui base dovrà essere effettuata la rimodulazione delle nuove aliquote. Peraltro il comma 2 del citato D.L. 16/2012, di cui ora viene prorogata al 31 dicembre 2015 la disciplina, prevede esclusivamente la riduzione del 12% dei coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con ciò producendosi, verosimilmente, una diminuzione del gettito attualmente introitato; infatti la neutralità della norma potrebbe ravvisarsi solo qualora la produzione di energia cogenerata rappresentasse un flusso aggiuntivo rispetto all'energia attualmente prodotta. Qualora invece il flusso di energia cogenerata avesse, anche solo parzialmente, un effetto sostitutivo dell'energia generata si registrerebbe, necessariamente, una diminuzione del gettito per accisa da considerare specificamente in relazione alle esigenze di copertura.

Con riferimento poi ai criteri sulla cui base andranno rideterminate le aliquote, il richiamo all'esigenza di tener conto della normativa europea in materia di alto rendimento pone l'opportunità di verificare se la reiterazione delle proroghe del regime tributario (risalente al gennaio 2012) possa porsi in conflitto con la disciplina comunitaria in materia, essendone l'attuazione differita nel tempo.

Comma 3 (Finanziamenti della Banca d'Italia alle banche)

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che, qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 170 del 2004, che dispone che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti determinati requisiti è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, che dispone per alcune fattispecie la non applicazione della disciplina della revocatoria nell'ambito delle procedure fallimentari.

La RT sottolinea la natura puramente ordinamentale della disposizione, che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4 **(Organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR)**

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 il termine di cui all'articolo 22, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 91 del 2014, entro il quale i gestori italiani devono adottare tutte le misure di carattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva AIFMD).

La RT esclude che tale proroga comporti effetti sulla finanza pubblica, in quanto il nuovo termine del 30 aprile 2015 ha lo scopo di definire una data certa entro la quale i gestori italiani devono adottare tutte le misure di carattere organizzativo e gestionale necessarie al rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva AIFMD. Inoltre, l'emanando regolamento non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale, riguardanti le tipologie e le caratteristiche generali degli OICR italiani previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, cioè i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF). La relazione illustrativa chiarisce che la proroga si rende necessaria per completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il suddetto regolamento rientra nell'ambito dei provvedimenti che devono essere adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFMD), che è stata recepita in normativa primaria con il decreto legislativo n. 44 del 2014. Senza questi regolamenti i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD entro il 31 dicembre 2014.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 4-bis **(Casse peota)**

Il comma proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario. La disposizione in commento fa riferimento al termine di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

L'integrazione, frutto di un emendamento modificativo approvato in commissione nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁶, è sprovvista di **RT**.

⁵⁶ La modifica è stata approvata col parere favorevole di relatore e rappresentante del Governo. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino di Resoconto di Giunta e Commissioni*, 16 febbraio 2015, pagina 19-20.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 5

(Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi)

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che con la presente proposta viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 la disposizione, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, posto che la RT annessa alla norma prorogata non aveva quantificato specifici effetti di risparmio, asserendo che tali effetti sarebbero stati registrati a consuntivo, sembrerebbe utile l'acquisizione di elementi dal Governo circa l'andamento dei versamenti all'entrata (previsti dall'articolo 6, comma 21, del DL 78/2010) nei primi anni di applicazione della disciplina limitativa dei compensi degli amministratori.

Comma 6

(Contenimento della spesa per l'acquisto di mobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 6 proroga anche per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che con la disposizione di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche dovranno rispettare anche per l'anno 2015 il divieto posto dall'articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Gli stanziamenti di bilancio relativi alle suddette spese, in

generale, sono ricompresi nell'ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobili e di dotazioni librerie, nonché spese per attrezzature tecniche-materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio.

Al riguardo, rilevando che la RT riferita all'articolo 1, comma 141, della legge 228/2013 aveva stimato effetti di risparmio pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, andrebbe chiarito se dalla proroga in esame possa derivare un effetto di risparmio di ammontare analogo anche per il 2015.

Comma 7

(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 7 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 riferisce che la disposizione proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Si tratta di una norma di salvaguardia nel caso di innalzamento dei livelli d'inflazione, anche nella prospettiva della più ampia attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi presentati dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio.

Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Di converso, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri di sorta per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che trovandosi il Paese in una situazione di deflazione e non di inflazione come ipotizzato dalla RT, la norma si potrebbe configurare come una rinuncia a risparmi che deriverebbero dall'adeguamento automatico dei canoni di locazione alla variazione negativa degli indici Istat⁵⁷.

Comma 7-bis

(Patto verticale incentivato)

Il comma 7-bis interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del c.d. patto verticale incentivato. In particolare, si dispone che il contributo, che il comma 484 della legge di stabilità per il 2015 prevede sia destinato

⁵⁷ L'indice Istat dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (FOI) ha segnato una variazione annua a gennaio 2015 negativa di 0,7 punti percentuali.

dalle regioni “all'estinzione anticipata del debito”, viene invece ora destinato “alla riduzione del debito”.

La RT non considera la norma

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 8 (Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell'isola di Lampedusa)

La disposizione in titolo fissa al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale opera la sospensione⁵⁸ degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

La RT attribuisce alla disposizione in esame carattere di sostanziale regolarizzazione per i contribuenti che non hanno provveduto a regolare i versamenti dei tributi e contributi sospesi alla scadenza della sospensione medesima. Evidenzia quindi che la norma comporta effetti finanziari trascurabili per l'anno 2014 in quanto la stessa interviene successivamente alle principali scadenze dei versamenti tributari.

Al riguardo, come rappresentato in RT, la norma ha l'effetto di regolarizzare il mancato pagamento di tributi e/o contributi previdenziali dovuti nel 2014 in relazione ai territori interessati dalla sospensione. La proroga in commento, operando su un termine scaduto da un anno⁵⁹, finisce quindi per porre sullo stesso piano i contribuenti che hanno effettuato i versamenti nel 2014 in conformità alla disciplina previgente⁶⁰ con gli altri che invece vi ottempereranno soltanto nel 2015. Per questi ultimi infatti i pagamenti, in virtù della disposizione in esame, non potranno più essere considerati tardivi e, come tali, non daranno

⁵⁸ In precedenza la sospensione era operante fino al 31 dicembre 2013.

⁵⁹ Si ricorda che il decreto in commento reca la data del 31 dicembre 2014.

⁶⁰ Anche in ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi da 613 a 615 della legge n. 147 del 2013. In tal senso si veda INPS, messaggio n. 746/2015. Si ricorda che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 dovevano essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento. Era consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza di dilazione, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni, con il pagamento degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Era quindi disposta la inefficacia le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1° gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi (art. 1, commi 613, 614 e 615 della L. n. 147 del 2013). Si osserva che poiché il nuovo differimento del termine operato con la disposizione in esame non è stato accompagnato da un richiamo alle norme di cui ai commi da ultimo citati dell'articolo 1, della L. n. 147/2013 o da disposizioni analoghe volte a disciplinare i profili più strettamente operativi riguardanti la ripresa dei pagamenti (ad esempio in ordine a modalità di pagamento, possibilità di rateazione, interessi dovuti e comunicazioni di irregolarità) andrebbe verificato se sussista un qualche rischio di incertezza applicativa o di possibile contenzioso. Il comma 615, ad esempio dispone l'inefficacia delle comunicazioni di irregolarità "già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge"

più luogo all'irrogazione di sanzioni od al pagamento di interessi⁶¹. La norma in commento – pur determinando una "regolarizzazione" di violazioni di obblighi tributari e contributivi riferiti all'anno 2014 – non è stata infatti accompagnata da altre disposizioni (ad esempio la previsione di una riduzione delle sanzioni applicabili o il pagamento di interessi di mora a decorrere dal 1 gennaio 2014) che avrebbero reso la posizione di quanti pagheranno soltanto nel 2015 meno favorevole di quella di coloro che hanno ottemperato agli obblighi previgenti. Inoltre chi ha già pagato nel 2014, è stato anche tenuto a pagare gli interessi maturati dal 31 dicembre 2013 fino alla data del versamento.

In considerazione di quanto precede al fine di evitare il rischio di incertezze applicative e possibili contenziosi dalle conseguenze erariali, andrebbero forniti chiarimenti che consentano di ritenere la disciplina in commento supportata dalla necessaria opportunità giuridico-fiscale. L'approfondimento appare necessario anche in considerazione di quanto si legge in RT circa gli effetti finanziari che si assumono trascurabili in quanto la proroga interviene successivamente alle principali scadenze dei versamenti tributari; una considerazione questa che lascerebbe intendere che la proroga possa interessare una platea non ampia di contribuenti.

Pertanto in merito alla quantificazione degli effetti finanziari sarebbe utile acquisire informazioni in ordine al numero di soggetti potenzialmente interessati, al minor gettito determinatosi nel 2014, rispetto a quello complessivamente atteso e dovuto in relazione agli esercizi finanziari interessati dalle sospensioni dei pagamenti, tenuto conto anche della reiterazione delle proroghe e di eventuali accertamenti effettuati nei confronti di quanti, dopo il 31 dicembre 2013, non hanno provveduto ad eseguire i pagamenti ai quali erano tenuti. Si ricorda inoltre che la RT prodotta a corredo dalla proroga di sei mesi (dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012) disposta con il DL 98/2011 aveva stimato relativamente ai versamenti tributari, 5,2 milioni di euro di somme sospese fino al 16 dicembre 2011 che sarebbero state dovute al termine del nuovo periodo di sospensione. Stimava invece in 3 milioni di euro le somme sospese fino al 30 giugno 2012. Quanto ai versamenti contributivi, la RT quantificava in circa 5,3 mln di euro annui il monte contributivo di riferimento (di cui 3,8 per i lavoratori dipendenti privati e la rimanente parte per i lavoratori autonomi). Si rappresenta di contro che né la RT associata al DL 95/2012, né il prospetto riepilogativo allegato al provvedimento avevano considerato gli effetti finanziari della disposizione (art. 23, comma 12-*octies*) che, si ricorda, disponeva il differimento del termine dal 30

⁶¹ Si rappresenta che L'INPS con messaggio n. 746/2015 ha precisato che in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 sia stata disposta dal D.L. n. 192/2014 con efficacia retroattiva – in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto, non saranno dovute le somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, eventualmente già calcolate in applicazione delle disposizioni ordinarie vigenti in materia di regime sanzionatorio di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388

giugno 2012 al 1 dicembre 2012. Da ultimo la RT prodotta a corredo della proroga di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 indicava, in relazione alla proroga, effetti finanziari trascurabili non quantificati, senza fornire ulteriori informazioni circa i pagamenti effettuati. In considerazione di quanto sopra rappresentato appaiono opportuni chiarimenti.

Comma 8-bis (Dichiarazione IVA unificata)

Il comma in esame, aggiunto in sede parlamentare, posticipa di un anno l'operatività delle semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) previste dall'articolo 1, comma 641 della legge 23 dicembre 2014, n. 190⁶² (legge di stabilità per il 2015) e relative all'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA. Infatti la decorrenza delle modifiche apportate, con il citato comma, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 viene fatta slittare al momento della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016⁶³.

Per tale comma non è stata presentata **RT aggiuntiva**.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto alla norma originaria⁶⁴ non erano stati ascritti effetti finanziari limitandosi, nella relazione illustrativa, a specificare che di fatto l'applicazione delle semplificazioni in argomento avrebbe comportato l'eliminazione di circa 3.300.000 comunicazioni all'anno da parte dei contribuenti.

Comma 9 (Sterilizzazione aumenti accisa su carburanti)

Il comma 9 – con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 – reca modifiche in merito alle risorse da utilizzare ai fini dell'attuazione della clausola di salvaguardia prevista dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2014, attivata dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013⁶⁵.

Ai fini di detta clausola di salvaguardia ed in luogo dell'aumento di accisa sui carburanti, si prevede l'utilizzo di una quota delle maggiori entrate rivenienti dalla collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014. Nel caso poi in cui l'andamento di tale entrate non fosse sufficiente alla copertura dei residui oneri associati all'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, si prevede che, con

⁶² Si rammenta che l'articolo 1, comma 641, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di IVA interviene sulla disciplina di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, con modifiche (riguardanti gli articoli 3, 4, 8 e 8-bis) operanti a partire dalla dichiarazione IVA dovuta per il 2015.

⁶³ Il precedente termine era la dichiarazione relativa all'IVA per il 2015.

⁶⁴ La citata legge di stabilità per il 2015.

⁶⁵ Il comma 4 dell'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2014 ha affidato al MEF il compito di monitorare le richiamate maggiori entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3; ove da tale monitoraggio fosse emerso un andamento tale da non raggiungere gli obiettivi di maggior gettito, il Ministro avrebbe dovuto emanare un decreto col quale stabilire l'aumento della percentuale degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi ed anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate eventualmente generatesi in conseguenza dell'aumento degli acconti (cd. "clausola di salvaguardia").

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 settembre 2015, saranno determinati gli aumenti degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise⁶⁶ a decorrere dal 2016⁶⁷ per le esigenze di copertura. Si abroga infine il comma 2 dell'articolo 1 del citato DM del 30 novembre 2013, il quale rinviava ad un provvedimento del direttore dell'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli⁶⁸ l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, di aumenti dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina con e senza piombo e gasolio usato come carburante) tali da determinare l'acquisizione di maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

La RT ripercorre le varie norme che si sono succedute nel tempo ai fini dell'attuazione dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102. In primo luogo è stato effettuato il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 3 del medesimo articolo 15: all'evidenza di un andamento tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013, è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013. Quest'ultimo ha stabilito l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e preordinato l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto maggior gettito compensando le minori entrate che si sarebbero generate sul 2015 per effetto dell'aumento degli acconti nei periodi d'imposta sopra indicati.

La RT specifica che, poiché in base al citato decreto ministeriale l'aumento delle accise decorrente dal 1 gennaio 2015 al 15 febbraio 2016 avrebbe dovuto determinare maggiori entrate nette pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 17,8 milioni di euro per l'anno 2016, in bilancio sono stati scontati detti effetti per dette annualità. In sostituzione delle maggiori entrate rinvenibili dall'aumento delle accise per gli importi sopra indicati la norma in esame individua nuove risorse indicando a tal fine l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186⁶⁹.

La RT ribadisce poi il contenuto della norma, in base alla quale, nell'eventualità che il monitoraggio delle entrate derivanti dal citato articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 denoti un andamento tale da non consentire

⁶⁶ Di cui alla Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise (gravanti su prodotti energetici ed elettricità, alcole e bevande alcoliche, tabacchi lavorati).

⁶⁷ Per assicurare in particolare l'eventuale compensazione delle minori entrate generate in conseguenza dell'aumento degli acconti.

⁶⁸ Da emanare entro il 31 dicembre 2014.

⁶⁹ La RT riporta poi una sintesi del comma 7 del nuovo articolo 5-*quiquies* del D.L. n. 167 del 1990 (che disciplina gli effetti della *voluntary disclosure* anche sul piano della riduzione delle sanzioni), laddove il testo della norma in commento richiama l'articolo 1, comma 7 della legge n. 186 del 2014, relativo – come già visto sopra – alla destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla collaborazione volontaria a specifiche finalità. Ciò in maniera analoga alla relazione illustrativa.

la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilirà l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, delle accise in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

Al riguardo, sotto il profilo metodologico, si richiama l'attenzione sulla complessa articolazione delle ricordate clausole di salvaguardia quali risultano ridefinite attraverso successivi interventi normativi in materia, sopra rammentati.

Nello specifico, ad esempio, non soltanto si modifica in parte il decreto ministeriale che aveva attivato la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, comma 4, del D.L. n. 102/2013 – a sua volta riscritta dall'articolo 2, comma 6 del DL 133/2013- ma si introduce una ulteriore clausola di salvaguardia (consistente nell'aumento della misura degli acconti IRES ed IRAP con riferimento al 2015 nonché delle accise a partire dal 1° gennaio 2016) per l'eventualità in cui il gettito ora individuato come copertura (rappresentato da una quota delle entrate attese in relazione alla c.d. *voluntary disclosure*) non risultasse sufficiente per garantire l'acquisizione degli importi già scontati in bilancio. Si tratta di una complessa articolazione della fattispecie che, rapportata ai parametri che caratterizzano l'istituto della clausola di salvaguardia quale risulta delineato nella legge di contabilità⁷⁰, parrebbe difettare di quel requisito della automaticità prescritto dalla legge di contabilità stessa. Si evidenzia inoltre come, a fronte della richiesta corrispondenza, anche temporale, tra onere e relativa copertura⁷¹, le disposizioni in esame spingono il meccanismo di copertura (concernente, si ricorda, un onere relativo all'anno 2013) fino al 2016.

Si rileva peraltro che l'intervento legislativo in esame offre l'opportunità di porre l'attenzione ed interrogarsi – *ex post* – in merito all'adeguatezza di taluni dei mezzi di copertura a suo tempo indicati in relazione agli oneri di cui al decreto-legge n. 102/2013. Ci si riferisce alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 15, comma 3, del citato D.L. n. 102, riguardanti rispettivamente le entrate derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi e le maggiori entrate in termini di IVA attribuibili al pagamento dei debiti pregressi delle P.A. Nel primo caso risultano introitati, sulla base del decreto ministeriale del quale ora viene abrogato il secondo comma, 340 milioni di euro, a fronte della previsione di 600 milioni, con una percentuale di circa il 56,6 per cento, e nel secondo 540 milioni a fronte dei previsti 925 milioni, corrispondenti al 58,4 per cento. In relazione a quanto precede sarebbe

⁷⁰Cfr. legge n. 196/2009, articolo 17, comma 12.

⁷¹Cfr. legge n. 196/2009, articolo 17, comma 1.

opportuno acquisire informazioni in ordine alle cause degli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati.

Rispetto all'utilizzazione del gettito derivante dalla disciplina della *voluntary disclosure*, si rileva che l'articolo 1, comma 7 della legge n. 186 del 2014, non contiene un'esatta quantificazione delle maggiori entrate associate per quanto tale normativa venga ritenuta dal Governo chiaramente foriera di maggiori entrate⁷².

Solo all'esito delle effettive adesioni sarà possibile verificare l'adeguatezza della copertura disposta dalle norme in commento, ricordando nel contempo che le entrate rivenienti dalla collaborazione volontaria sono comunque state in parte destinate dalla normativa ad una serie di specifiche finalità: il pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione, gli investimenti pubblici, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale⁷³.

Si ricorda che la disposizione in esame prevede che, qualora dal monitoraggio del flusso di dette entrate emerga un andamento tale da non consentire l'acquisizione degli importi necessari, il Ministro sarà chiamato ad attivare le forme alternative di copertura sopra descritte entro il termine del 30 settembre 2015, che coincide con la data entro la quale è possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria.

Commi 10 e 11 (Flessibilità di bilancio)

Le norme prorogano le disposizioni in materia di utilizzo della c.d. "flessibilità di bilancio". In particolare: le disposizioni di cui all'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (variazioni compensative di cassa) sono prorogate per gli esercizi 2015 e 2016; le previsioni di cui al comma 16 del medesimo art. 6 (rimodulazioni spese pluriennali con legge di bilancio) si applicheranno oltre che negli esercizi 2014 e 2015 anche in quello 2016 e relativo bilancio pluriennale; l'art. 2 del decreto-legge n. 78 del 2010 (rimodulazione delle dotazioni delle missioni con legge di bilancio) troverà applicazione nel periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale.

Si ricorda che l'art. 6 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto, tra l'altro, che:

- al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti, negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 14);

⁷²Cfr. RT del 2 dicembre 2014 sull'A.S. 1642, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", pag. 2.

⁷³ Istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità per il 2014.

- in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10 (comma 16).
- Inoltre, l'art. 2 del decreto-legge n. 78 del 2010 (L. n. 122/2010), al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di ciascun stato di previsione, ha disposto, tra l'altro, limitatamente al periodo 2011-2015, che, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese c.d. "rimodulabili".

La RT illustra il contenuto delle norme, evidenziando che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che alle disposizioni originarie, ora prorogate, non furono ascritti effetti finanziari. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che, come prescritto dalle disposizione originarie, la previa verifica da parte del Ministero dell'economia sulle variazioni compensative di cassa assicuri l'invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica e che le rimodulazioni assicurino l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Comma 11-bis (Imposta municipale secondaria)

Il comma 11-bis, novellando l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l'introduzione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si ricorda che l'imposta municipale secondaria, da introdurre con deliberazione del consiglio comunale successivamente all'emanazione di un regolamento governativo sulla materia, sostituirà la tassa ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari; inoltre, a decorrere dall'introduzione del tributo verrà abolita l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Si segnala che il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 12 gennaio 2015, ha chiarito che, in assenza della previa emanazione dello specifico regolamento governativo, i Comuni non possono istituire

autonomamente l'IMUS e continuano ad applicarsi i vigenti tributi e canoni che l'IMUS stessa è destinata a sostituire⁷⁴.

La disposizione in esame non comporta quindi di per sé effetti finanziari.

Commi 11-ter e 11-quater (Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia)

I commi 11-ter e 11-quater prevedono, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012), la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi.

Agli oneri per gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna. Al fine di garantire la capienza delle risorse disponibili con gli oneri derivanti da tale sospensione, si prevede l'eventuale ridefinizione degli altri interventi programmati.

In relazione alla riapertura dei termini in esame, si dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, disposta dai decreti ministeriali già emanati, senza ulteriori formalità e con gli stessi criteri e modalità operative già stabilite.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che in passato la sospensione dei pagamenti in esame è già stata disposta dal decreto-legge n. 4 del 2014. In sede di conversione del predetto decreto per effetto dei rilievi mossi dalla RGS con nota del 18 marzo 2014 la proroga è stata ridotta da tre a due anni in quanto secondo la RGS la proroga di tre anni del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre Regioni colpite dal sisma del 2012 avrebbe potuto determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali, che sarebbe stato imputato non più all'anno di competenza (2012) ma in base al profilo dell'effettivo rimborso, a causa del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Nella stessa sede la RGS aveva affermato inoltre che l'evenienza di un allungamento del periodo di rimborso mediante successivi provvedimenti avrebbe potuto determinare un trattamento in contabilità nazionale differente rispetto a quello attualmente utilizzato (registrazione delle entrate fiscali per competenza solo se la cassa si realizza in un arco temporale ragionevole non eccessivamente esteso).

⁷⁴ La precedente decorrenza (dal 2015) era stata fissata dalla legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 714, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), che aveva a sua volta disposto lo slittamento di un anno (rispetto al 2014) ai fini dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria.

Alla luce delle suddette osservazioni andrebbe chiarito se la ulteriore proroga recata dalla norma in esame possa determinare eventuali riclassificazioni dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali, con conseguente alterazione dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla copertura finanziaria a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna occorre segnalare che si tratta comunque della formale copertura di nuovi oneri a valere su risorse che sono già scontate a legislazione vigente, dunque si utilizza una modalità non prevista dall'articolo 17 della legge di contabilità. Poiché tali risorse fanno in ogni caso riferimento a gestioni "fuori" bilancio (cioè giacenti su contabilità speciali di tesoreria) – andrebbero acquisiti certificati elementi di valutazione a conferma dell'effettiva "disponibilità" di dette somme, che siano libere da vincoli di impegno già perfezionati, o in corso di perfezionamento; fornendosi, a tal fine, elementi informativi circa l'ammontare delle giacenze in questione e, soprattutto, in merito alla quota delle risorse che risultano già prenotate a valere sulle medesime.

Sul punto, appare evidente che ove tale disponibilità risulti a scapito di altri fabbisogni di spesa, ove questi siano "inderogabili", si pongono sin d'ora i presupposti per un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa a cui tali disponibilità fanno riferimento, per cui occorrerà necessariamente reperire le risorse da porre a formale ed effettiva copertura.

Infine, con riferimento all'onere recato dalla norma, pur prevedendosi la possibile ridefinizione degli altri interventi programmati al fine di garantire la capienza delle risorse con gli oneri in esame, appare opportuno provvedere alla quantificazione dell'onere atteso.

Comma 12 (Ferrovie dello Stato S.p.a.)

La norma aggiunge un comma *7-ter* all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, prevedendo che, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo articolo 20, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del DL n. 66/2014 prevede che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società controllate dallo Stato, anche indirettamente, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici – ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e di quelle per le quali risultino già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale – debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, non inferiori al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015.

La relazione tecnica a corredo del citato articolo 20 quantificava, sulla base dei bilanci consuntivi per il 2012, i versamenti derivanti dai risparmi in esame nella misura di 70 milioni

per il 2014 e 100 milioni per il 2015, scontati con identici importi su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che la norma è finalizzata a risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato, in modo da conseguire gli obiettivi stimati dal medesimo articolo 20.

Con nota depositata il 19 gennaio 2015, presso le Commissioni riunite I e V della Camera dei deputati, la RGS ha precisato che la relazione tecnica dell'art. 20 del DL 66/2014 quantificava risparmi per tutte le società partecipate in via diretta o in via indiretta e le società controllate dallo Stato anche indirettamente, in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015 sulla base dei bilanci consuntivi per il 2012. Al riguardo, la RGS rappresenta che, in attuazione dell'art. 20 del citato DL 66/2014 sono stati versati all'entrata al 31 dicembre 2014 circa 20 milioni di euro sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi eventuali ulteriori versamenti tardivi.

L'importo è risultato sorprendentemente basso in quanto non hanno effettuato i versamenti le società che in bilancio non hanno registrato riserve disponibili. Tali società, in base al disposto del 3° comma dell'art. 20 del DL 66/2014, dovranno provvedere ai versamenti di competenza 204, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Pertanto, in attuazione della norma in esame e proprio per assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'art. 20 citato, Ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato di aver versato all'entrata la prima quota prevista di 40 milioni di euro entro il termine indicato (10 gennaio 2015). Il versamento è potuto avvenire solo nei primi giorni del 2015 e tali entrate verranno contabilizzate a valere sul 2014 per fabbisogno e indebitamento netto.

In ordine al conseguimento del complessivo obiettivo di versamento di 100 milioni di euro per l'anno 2015 in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, previsto dall'art. 20, la RGS conferma che verrà conseguito per 60 milioni con il versamento a carico di Ferrovie dello Stato entro il 30 settembre 2015 previsto dalla norma in argomento, e per la restante quota di 40 milioni di euro a carico delle altre società controllate e partecipate tenute al versamento di cui al DL 66/2014. La RGS rinvia infine anche per ulteriori elementi di dettaglio al competente Dipartimento del Tesoro.

Al riguardo, si prende atto che a fronte di un obiettivo di entrata di 70 milioni di euro per il 2014, al 31 dicembre 2014 sono stati versati soltanto 20 milioni di euro in quanto le società non hanno registrato riserve disponibili. Si ricorda che l'articolo 20, comma 3 del decreto n. 66 del 2014 prevedeva il versamento entro il 30 settembre del 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione dell'articolo medesimo ma soltanto a valere sulle riserve disponibili, ove presenti. La mancanza di riserve e l'entità dello scostamento tuttavia

potrebbero far dubitare che i risparmi imposti alle società tramite una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 siano stati effettivamente conseguiti e che anche nel 2015 la riduzione dei costi, incrementata al 4 per cento, possa essere raggiunta.

Si rileva inoltre che anche il tardivo versamento di 40 milioni di euro, intervenuto ad esercizio finanziario ormai chiuso, sommandosi ai 20 milioni di entrate accertate non consente di raggiungere l'obiettivo quantificato dalla RT originaria riferita al decreto n. 66, che era pari a 70 milioni.

Comma 12-bis (Avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali)

Il comma 12-*bis* proroga al 2015 l'efficacia dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, laddove oggi era previsto che, per il solo anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro, le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione delle Agenzie fiscali, ad eccezione dell'Agenzia del Demanio – di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013 – dovessero essere utilizzate, oltre che per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ivi trattandosi del differimento della validità, anche per l'anno 2015, di un dispositivo già vigente per il solo 2014 andrebbe solo confermato che l'efficacia del dispositivo non determini alterazioni nei saldi tendenziali di entrata e di spesa adottati nella formulazione delle previsioni di bilancio per l'esercizio 2015.

In tal senso, segnalando che l'articolo 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 prevede che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, debbano essere ordinariamente utilizzate ai fini del "potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti", si sottolinea che la norma citata prevede espressamente il ricorso all'istituto della "riassegnazione" contabile. In proposito, va precisato che il citato istituto determina ordinariamente – sul piano prettamente contabilistico – la mera indicazione in bilancio, per "memoria", dei capitoli di entrata e di spesa interessati dal previsto "riversamento" al bilancio nell'esercizio, ragion per cui le previsioni di competenza per il 2015, non dovrebbero scontare già effetti di entrata e di spesa che risulterebbero giocoforza alterati per effetto della norma in esame che provvede alla proroga anche al 2015 della norma già prevista per il solo 2014.

Commi 12-ter e 12-quater (Requisiti CAF)

I commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 10 apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014).

Il comma 12-ter interviene in particolare sull'articolo 35, comma 2 del predetto D.lgs. 175/2014, posticipando al 30 settembre 2015, in luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale.

Il comma 12-quater interviene sull'articolo 35, comma 3 del predetto decreto, che reca la disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014. Per tali soggetti, il richiamato comma 3 precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

Con le modifiche in esame, si posticipa di un anno l'applicazione dei predetti requisiti minimi: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 175/2015), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017.

La RT non è presente.

Al riguardo, tenuto conto del tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Comma 12-quinquies (Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari)

La disposizione in commento consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso è riconosciuta all'interessato su richiesta, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014. Si prevede inoltre che, a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni esecutive. Nei casi in cui il contribuente – creditore della PA o di società a prevalente partecipazione pubblica di somme di importo superiore a 10.000 euro – sia stato segnalato al competente agente della riscossione, avendo l'ente debitore riscontrato ai sensi di legge⁷⁵ che il beneficiario del pagamento si è reso inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo, la dilazione non può essere concessa per gli importi che ne costituiscono oggetto.

Il piano di rateazione concesso non è prorogabile ed il debitore vi decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive⁷⁶.

⁷⁵ Art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602

⁷⁶ La riapertura dei termini così disposta è operata novellando l'articolo 11 bis del DL 24 aprile 2014, n. 66 che, si ricorda, riconosceva ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del DPR 602/1973 l'accesso ad un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di settantadue rate

La RT associata alla disposizione non è stata prodotta.

Al riguardo, si rappresenta che la relazione tecnica riferita alla disposizione di cui all'articolo 11-*bis* del DL 66/2014 non ascriveva effetti per la finanza pubblica. Al fine di consentire una valutazione dell'efficacia della misura sarebbe utile poter acquisire dal Governo elementi informativi e dati sull'andamento, riscontrato nell'esperienza applicativa, delle rateazioni riconosciute dal citato articolo 11-*bis* (ad esempio fornendo dati sul numero dei beneficiari del piano di rateazione in rapporto al totale dei contribuenti decaduti, sul numero dei contribuenti ammessi al piano che non vi hanno ottemperato, sui valori dei debiti tributari accertati per i quali sono operanti piani di rateazione in corso e sul numero dei contribuenti decaduti potenzialmente interessati dalla riapertura dei termini con indicazione dei valori interessati).

Commi 12-*sexies* e 12-*septies* (Assegno accompagnatore militare)

Il comma 12-*sexies* dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44 del 2006 e n. 184 del 2009.

Il comma 12-*septies* reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007.

La RT non analizza tali commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si rappresenta che la precedente proroga scontava oneri annui pari a circa 5,5 mln di euro, riferiti al biennio 2008-2009. Pur considerando l'inevitabile e naturale decremento della platea dei beneficiari correlato all'invecchiamento della stessa, il fatto che l'onere sia stimato in misura inferiore al 20% di quello ipotizzato per il 2008-2009 sembra meritare l'acquisizione di dati puntuali circa l'evoluzione del numero dei percettori dell'assegno sostitutivo.

Comma 12-*octies* (Incentivi rientro lavoratori in Italia)

Il comma introdotto in sede di esame parlamentare, proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238⁷⁷ finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia. La disposizione incentiva il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea,

mensili, per il casi di decadenze incorse entro il 22 luglio 2013 e sempreché le richieste di accesso al piano di rateazione fossero state formalizzate entro il 31 luglio 2014.

⁷⁷ E successive modificazioni.

che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero⁷⁸.

La disposizione in commento pertanto protrae il regime fiscale agevolato fino al 31 dicembre 2017 con la garanzia che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come disposto dal citato articolo 2, comma 2, della L. 238/2010.

Non è stata presentata **RT aggiuntiva**

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili finanziari in quanto la disposizione originaria (la citata L. 238/2010), prevedeva espressamente la clausola di neutralità finanziaria.

Tuttavia andrebbero chiariti eventuali riflessi di natura finanziaria della proroga sull'efficacia degli accordi⁷⁹ necessari al perfezionamento della fattispecie.

Comma 12-novies (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno)

Con il presente comma, introdotto in sede parlamentare, si proroga dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale si può utilizzare in compensazione il credito d'imposta riconosciuto per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, così come previsto dall'articolo 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70⁸⁰.

⁷⁸ L'originaria disposizione prevedeva la concessione di incentivi fiscali fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; successivamente con l'articolo 29, comma 16-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 si è prorogato il regime agevolato in parola fino al 31 dicembre 2015 ed il beneficio è stato riconosciuto ai cittadini che a partire dal 20 gennaio 2009 avessero presentato gli specifici requisiti. Con decreto ministeriale del 30 marzo 2011 si è data applicazione alla disciplina in argomento individuando le categorie di soggetti beneficiari e garantendo l'invarianza finanziaria così come disposto dal comma 2 dell'articolo 2 della citata legge 238/2010. Il beneficio di natura fiscale, che decade qualora si trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, consiste in una riduzione, pari al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori, della base imponibile utilizzata per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo. Tale agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (c.d. aiuti de minimis). Vengono anche regolate le modalità di gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia dei cittadini dell'Unione europea che intendano usufruire della disposizione in esame attraverso gli uffici consolari italiani all'estero anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa; viene inoltre garantita l'attestazione delle competenze e dei titoli acquisiti all'estero attraverso il rilascio della documentazione "Europass". Si prevede poi la possibilità che le regioni riservino una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi. È previsto infine che il Governo stipuli appositi accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori, finalizzati a riconoscere il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.

⁷⁹ In particolare ci si riferisce alle intese con la società Italia Lavoro Spa di cui all'articolo 4 della citata L. 238/2010 ed agli accordi con gli Stati esteri finalizzati a riconoscere il diritto alla totalizzazione di contributi versati di cui all'articolo 6 della medesima L. 23/2010.

⁸⁰ Si ricorda brevemente che l'articolo 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 ha previsto un credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge originario. L'attuazione dell'istituto – demandata ad un decreto ministeriale – era subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari (di cui al comma 9 del citato D.L. 70/2011). Per ogni nuovo lavoratore assunto, la misura del credito d'imposta è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "svantaggiato", e nei

La proroga del termine⁸¹ viene effettuata mediante modifica al vigente articolo 2, comma 6 del citato D.L. 70/2011 estendendo al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è consentita la compensazione del credito di imposta in discorso, senza quindi riaprire i termini entro i quali si può fruire dell'agevolazione in materia di incremento occupazionale nelle aree del Mezzogiorno.

Per quanto attiene le risorse finanziarie utilizzabili e le forme di copertura si ricorda che il comma 9 del richiamato D.L. 70/2011, dispone che le risorse nazionali e comunitarie in oggetto siano versate, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ad apposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunitari devono comunicare al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (gestito dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE) l'ammontare degli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma in esame è sprovvisto di **RT aggiuntiva**.

Al riguardo si rileva che, pur nella consapevolezza che il termine prorogato si riferisce esclusivamente al periodo di tempo entro il quale poter effettuare la compensazione del credito d'imposta in sede di versamento unitario (modello F24), la disposizione in argomento non è priva di effetti finanziari anche se solo in termini di cassa; infatti la proroga consente di effettuare le compensazioni per un più ampio lasso di tempo, con la diretta conseguenza di far diminuire le entrate del periodo con possibili effetti sotto il profilo del fabbisogno.

Sarebbe opportuno che il Governo fornisca chiarimenti, anche con l'aiuto di dati di consuntivo, circa l'andamento dell'agevolazione in discorso e la sua efficacia in termini di conseguimento degli obiettivi al fine di poter consentire al Parlamento di poter svolgere una valutazione di merito.

Comma 12-*decies* (Esclusione sanzioni per L'Aquila)

Il comma 12-*decies* estende all'esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune dell'Aquila l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine è novellato l'articolo 20 del decreto-legge n. 16 del 2014, che aveva introdotto tale previsione con riferimento al solo esercizio finanziario 2013.

ventiquattro mesi successivi all'assunzione, nel caso di lavoratore "molto svantaggiato". Il credito d'imposta è utilizzabile, entro tre anni dalla data di assunzione, esclusivamente mediante compensazione, secondo le norme generali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d'imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

⁸¹ Con l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76 si è esteso il periodo di utilizzo del credito d'imposta maturato in base al pregresso istituto del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno di cui al suddetto art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, per cui il credito è utilizzabile (sempre secondo il regime della compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni) entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni sull'entità dello sfioramento del comune de L'Aquila rispetto ai limiti del patto di stabilità interno e andrebbe valutato se l'ulteriore estensione dell'esclusione da sanzioni non possa determinare indirettamente effetti peggiorativi per il bilancio dell'ente che potrebbe proseguire a non rispettare i limiti citati.

Comma 12-undecies (Regime minimi IVA)

Il comma in esame, introdotto durante l'esame parlamentare, proroga per tutto l'anno 2015, le disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità⁸² nonché il regime dei minimi⁸³ previgente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); quest'ultima legge ha infatti abrogato i citati regimi fiscali agevolati mediante l'articolo 1, comma 85, lettere *b*) e *c*)⁸⁴.

Quantifica poi gli oneri derivanti dalla disposizione in commento in 9,6 mln di euro per l'anno 2015, in 71,4 mln di euro per l'anno 2016, in 46,7 mln di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 ed in 37,1 mln di euro per l'anno 2020; ad essi fornisce copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282⁸⁵. Le maggiori entrate derivanti dal comma in esame, quantificate in 24,7 mln di euro per l'anno 2021, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al citato articolo 10 del D.L. 282/2004.

Infine autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio mediante propri decreti.

Con la modifica in esame si prorogano per tutto l'anno 2015 i due regimi di vantaggio di cui alle lettere *b*) e *c*) del richiamato articolo 1, comma 85 della legge di stabilità per il 2015 con la conseguenza che non solo potranno continuare ad utilizzare detti regimi coloro che già ne usufruivano (come peraltro già previsto nella legge di stabilità per il 2015), ma potranno scegliere tali regimi anche coloro che inizieranno nuove attività nel corso del 2015.

Per il comma in esame non è stata presentata **RT aggiuntiva** anche se, quanto agli effetti finanziari, è la norma stessa a quantificare il minor gettito,

⁸² Di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

⁸³ Di cui all'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

⁸⁴ Si rammenta che il citato articolo 1, comma 85 della legge di stabilità per il 2015 ha abrogato, con la lettera *a*) il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (di cui all'articolo 13 della legge 388/2000), con la lettera *b*) il citato regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'articolo 27 del DL98/2011), infine con la lettera *c*) il suddetto regime dei minimi disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Brevemente si ricorda che il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 5 per cento; detto regime interessa coloro che, presentandone i requisiti, intraprendono una nuova attività ovvero coloro che l'hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età.

Per quanto attiene invece il previgente regime dei minimi esso prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Rientrano nel regime dei "minimi" le imprese individuali e i professionisti che nell'anno precedente presentino determinati requisiti (soglia dei ricavi, mancanza di lavoratori dipendenti o collaboratori, mancanza di cessioni all'esportazione, limite agli acquisti di beni strumentali).

⁸⁵ Fondo per interventi strutturali di politica economica.

dall'anno 2015 e fino al 2020, ed il maggior gettito per l'anno 2021, nonché a disporre le rispettive forme di copertura e di destinazione delle maggiori risorse ambedue a valere sul FISPE.

Al riguardo, si rappresenta la necessità di produrre apposita RT che permetta di verificare le variazioni di gettito indicate dalla norma⁸⁶. Si sottolinea infatti che per i due regimi agevolativi, di cui ora si procrastina l'opzione per tutto l'anno 2015, erano state presentate, in sede di provvedimenti originari, delle quantificazioni articolate e complesse basate su dati ed informazioni ormai non più attuali (si consideri che il regime dei minimi di cui alla citata L. 244/2007 si basava su dati del 2004, mentre il regime fiscale di vantaggio di cui al predetto D.L. 98/2001 quantificava gli effetti su dati del 2007); in più tali istituti convivono insieme nell'ambito fiscale e pertanto generano effetti finanziari molteplici ed interrelati da individuare e stimare nella loro complessità. Ciò al fine di evidenziare per la quantificazione dell'onere associato alla proroga in commento sia l'assoluta inadeguatezza nell'uso di eventuali parametrizzazioni effettuate sulle stime precedentemente presentate, sia la necessità che si forniscano dati ed informazioni a consuntivo – visto l'ormai consolidato utilizzo dei predetti regimi a far data dal 2008 e dal 2011 – sull'andamento di gettito connesso alle opzioni effettuate da parte dei contribuenti a favore dei regimi in argomento, in modo da poterne valutare l'andamento effettivo nel tempo. In tale ambito sarebbe infatti necessario anche comprendere in base a quale analisi si giunge a considerare per l'anno 2021 un recupero di gettito di 24,7 mln di euro; sembrerebbe infatti, ad un primo approfondimento che la stima abbia considerato la possibilità di usufruire del regime di vantaggio per i soli primi 5 anni e non anche per periodi di tempo più lunghi così come potrebbero potenzialmente fare i soggetti più giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. In mancanza di tali approfondimenti si reputa non verificabile la quantificazione che si legge nella norma apparendo conseguentemente necessari chiarimenti in merito.

Ulteriore aspetto riguarda la necessità che vadano regolamentati i casi in cui i contribuenti, avendo già optato nei due mesi dell'anno in corso per il nuovo regime dei minimi – così come disciplinato dalla citata legge di stabilità per il 2015 – decidano di voler scegliere uno dei due regimi agevolati ora prorogati; ciò si rende opportuno al fine di escludere contenziosi tributari, con aggravio di oneri.

⁸⁶ Si consideri, per evidenziare la complessità delle stime e a mero titolo di esempio, che andrebbe chiarito se la quantificazione abbia tenuto conto degli effetti derivanti dal meccanismo di saldo-acconto, se e con quale peso siano stati considerati i contribuenti giovani che potranno utilizzare il regime di vantaggio ben oltre i cinque anni consentiti (fino massimo al raggiungimento dei 35 anni di età), se e con quale peso siano stati considerati gli eventuali soggetti che nei primi due mesi del 2015 hanno optato per il nuovo regime dei minimi e che vogliono poter accedere ai precedenti regimi ora prorogati.

Comma 12-duodecies (Quota comuni su evasione fiscale)

Il comma 12-*duodecies*, novellando l'articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dispone che fino al 2017 venga riconosciuta ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei Comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

La disposizione non è corredata di **RT**

Al riguardo, si rileva che, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione – che innalza dal 55 al 100 per cento la quota riconosciuta ai comuni con riferimento alle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei Comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione⁸⁷ – appare importante capire se le risorse trasferite ai Comuni derivino da accertamenti nuovi e maggiori rispetto a quelli che avrebbero avuto luogo a legislazione vigente; in caso contrario, la disposizione appare suscettibile di determinare, almeno in parte, maggiori trasferimenti ai Comuni, anche in assenza di un corrispondente maggior gettito per l'erario.

Sul punto appare opportuno un chiarimento.

Comma 12-terdecies (Gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni)

Il comma 12-*terdecies* proroga dal 30 marzo al 30 aprile il termine entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che tale gestione determina, sul patto di stabilità interno, per i comuni capofila.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 12-quaterdecies (Termini di contestazione nella procedura di rientro dei capitali)

Il comma 12-*quaterdecies*, novellando l'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990, introduce una modifica in base alla quale, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini non solo di accertamento, ma anche di decadenza e prescrizione (di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997⁸⁸), si esclude l'applicazione del raddoppio dei termini

⁸⁷ In base all'articolo 1, comma 702, della legge di stabilità per il 2015, la percentuale a legislazione vigente è pari al 55 per cento per il triennio 2015-2017.

⁸⁸ Detto articolo (Art. 20) dispone quanto segue: 1) L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2) Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è

previsto, oltre che in relazione al comma 2-*bis*⁸⁹ dell'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2009, anche dal comma 2-*ter*⁹⁰ del medesimo articolo 12⁹¹.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si ricorda in primo luogo che la legge n. 186 del 2014, che disciplina la c.d. *voluntary disclosure*, non contiene, in via prudenziale, una quantificazione del maggior gettito atteso dalle procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale, per quanto tale normativa venga ritenuta dal Governo chiaramente foriera di maggiori entrate⁹².

Ciò premesso, i possibili effetti finanziari eventualmente ascrivibili alla disposizione in oggetto non appaiono ragionevolmente quantificabili né verificabili.

Comma 12-*quinquiesdecies* (Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI)

La disposizione in commento attribuisce validità alle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Prevede inoltre che i Comuni i quali non hanno deliberato in materia entro la medesima data procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013. Si dispone infine che le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio siano recuperate nell'anno successivo.

La RT associata alla disposizione non è disponibile.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Commi da 12-*sexiedecies* a 12-*undevicies* (Sanzioni patto di stabilità interno delle Regioni)

Le disposizioni intervengono sulle sanzioni previste dal comma 462 della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle Regioni, in relazione all'anno 2014.

In particolare, il comma 12-*sexiesdecies* stabilisce che la disapplicazione della sanzione prevista per il 2013 (sanzione consistente nel versamento all'erario da parte della regione, nell'anno successivo all'inadempienza, dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico) – disapplicazione prevista in caso di mancato

prorogato di un anno. 3) Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

⁸⁹ In materia di accertamenti basati sulla presunzione di detenzione di investimenti ed attività produttive in paradisi fiscali.

⁹⁰ In materia di violazioni in materia di dichiarazioni relative a investimenti ed attività di natura finanziaria.

⁹¹ L'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 contiene le disposizioni attuative delle intese tra gli Stati aderenti all'OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati (c.d. paradisi fiscali).

⁹² Cfr. RT sull'A.S. 1642, "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", Prot. n. 94576, 2 dicembre 2014, sub Articolo 1.

rispetto del patto di stabilità interno dovuto alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 – operi anche per le Regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014.

Inoltre, tale disapplicazione opera anche nei confronti di quelle Regioni che, pur non avendo rispettato il patto nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari (debiti delle Regioni, di cui all'articolo 2 del D.L. 35/2013), una quota dell'obiettivo del PSI superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate tributarie, escluse quelle destinate alla sanità, nonché delle entrate per accensione di prestiti, come registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

Il comma 12-*septiesdecies* stabilisce che le medesime Regioni individuate al secondo periodo del comma precedente possono dare applicazione alla contrattazione collettiva integrativa di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione, nonché ad alcuni specifici istituti retributivi ed indennitari (di cui al comma 557 della legge n. 296 del 2006) per talune categorie di personale, a condizione che abbiano costituito i corrispondenti fondi contrattuali.

Le Regioni medesime possono altresì:

- procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti stabiliti dal comma 424 della legge di stabilità 2015, con riferimento alle graduatorie già vigenti;
- applicare le modalità per la compensazione delle somme indebitamente erogate per la contrattazione integrativa consentite alle regioni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2014.

Il comma 12-*duodevicies* dispone, sempre per le regioni di cui al secondo periodo del comma 12-*sexiesdecies*, la non applicazione, nell'anno 2015, della sanzione del divieto di ricorso all'indebitamento per gli investimenti (prevista dal comma 462, lettera *c*) della legge di stabilità 2013 per le regioni che non rispettano il patto di stabilità) con riferimento alle opere in corso di realizzazione.

Per le medesime regioni infine il comma 12-*undevicies* dispone che il mancato rispetto del patto non costituisce inadempimento ai fini dell'erogazione delle quote di finanziamento sanitario cui concorre lo Stato previste dall'articolo 2, comma 68, lettera *c*) della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), quote che in base a tale norma sono subordinate alla verifica positiva degli adempimenti regionali previsti dalla normativa vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, occorre innanzitutto confermare che le sanzioni che dovevano essere irrogate alle regioni in esame e che la presente disposizione esclude dall'applicazione, non risultino scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, si segnala che la generalizzazione della disapplicazione delle sanzioni operate dalla norma per tutte le regioni che versano in determinate condizioni potrebbe far venir meno per il futuro l'effetto deterrente delle regole del patto di stabilità interno e determinare una violazione sistematica delle stesse con possibili effetti negativi sui risparmi da conseguire e scontati nei saldi di finanza pubblica.

Comma 12-*vicies* (Recupero accisa)

Il comma 12-*vicies* prevede, in attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, il differimento al 31 dicembre 2017 dell'esecuzione del

recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove lo stesso non risulti penalmente responsabile, all'esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010. Resta ferma la possibilità di rivalsa sull'effettivo responsabile del reato.

La RT allegata all'emendamento che ha introdotto il comma in esame afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. Evidenzia poi che essa è finalizzata a definire il contenzioso, quantitativamente ingente, che si è determinato in relazione all'interpretazione dell'articolo 4 del Testo Unico in materia di accise – che riguarda l'ipotesi di abbuono dell'imposta anche per i soggetti vittime di furti – in seguito alle modifiche apportate al medesimo Testo Unico dall'articolo 59 della legge n. 342 del 2000.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle fattispecie considerate dalla norma.

Comma 12-*vicies semel* (Sanzioni Venezia Chioggia)

Il comma 12-*vicies semel* proroga al 2015 la limitazione all'applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014 per i comuni di Venezia e Chioggia, prevista per il solo 2014 dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014. In particolare, non si applica la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo, mentre la sanzione relativa alla riduzione del fondo di solidarietà comunale si applica nel limite 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

La RT afferma che la disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto opera l'attenuazione delle sanzioni.

Al riguardo, si segnala che la norma nel limitare la riduzione delle risorse del fondo di solidarietà comunale per i comuni interessati che hanno violato il patto di stabilità interno, determina la rinuncia ad un risparmio per lo Stato pari alla differenza tra la riduzione del fondo di solidarietà comunale nella misura prevista a legislazione vigente e quella stabilita dalla presente disposizione.

Inoltre, andrebbe assicurato che la facoltà per tali enti di poter ricorrere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonostante il mancato raggiungimento del patto di stabilità interno, operi comunque nell'ambito delle limitazioni di spesa per il personale e degli obiettivi del patto di stabilità interno previsti per il 2015.

Commi 12-*vicies bis* e 12-*vicies ter* (Benefici previdenziali per esposizione all'amianto)

Il comma 12-*vicies bis* posticipa al 30 giugno 2015 il termine ultimo (previsto per il 31 gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014) per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003, a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva

l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.

Il comma 12-*vicies ter* reca la copertura finanziaria degli oneri, indicati in 0,3 milioni per il 2015, 0,5 milioni per il 2016 e in 0,6 milioni a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La RT non analizza tali commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che andrebbero forniti dati in merito all'attesa estensione della platea dei beneficiari per effetto della proroga in esame, onde valutare la congruità della quantificazione. Trattandosi comunque di una proroga attinente soltanto alla possibilità di effettuare la domanda di accesso ai benefici, si ritiene che l'ordine di grandezza dell'onere possa ragionevolmente essere considerato coerente con quello indicato dalla norma stessa.

Articolo 10-bis (Proroga di termini in materia previdenziale)

L'articolo ridetermina l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nelle seguenti misure:

- 27 per cento per l'anno 2015 (in luogo del 30 per cento previsto dalla normativa vigente);
- 28 per cento per l'anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente);
- 29 per cento per l'anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente).

Agli oneri finanziari derivanti, pari a 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede per 60 milioni per il 2015, per 120 milioni per il 2016 e per 85 milioni per il 2017 mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per 60 milioni per il 2015 e per 35 milioni per il 2017 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione è congrua rispetto a quella fornita nell'analogo intervento recato nella legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 744), la cui RT indicava il monte retributivo interessato dalla riduzione contributiva in esame pari a circa 4 mld di euro. Si osserva tuttavia che andrebbero forniti elementi di conferma circa l'esattezza del monte retributivo indicato, atteso che il complesso dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altre gestioni) presenta un monte retributivo pari a circa 20 mld di euro. Andrebbe pertanto assicurato che solo un 20% di tali redditi sia ascrivibile a lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

In relazione alla copertura sul FISPE si segnala che da interrogazioni svolte sulla banca dati della RGS risultavano disponibili circa 62,7 mln di euro il 16 febbraio u.s. (data di approvazione dell'emendamento che ha introdotto il

presente articolo), ridottisi a circa 3,8 mln di euro il giorno successivo. Si chiede pertanto se tale decremento sia ascrivibile all'accantonamento delle necessarie risorse per la copertura del presente emendamento, una volta approvato, restando inoltre da chiarire la non puntuale corrispondenza fra gli oneri e la differenza fra le disponibilità sopra indicate.

Articolo 11
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Comma 1
(Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali)

La norma proroga al 2015 la possibilità di utilizzare le somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, anche per l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria. A tal fine le risorse vengono riversate nelle contabilità speciali istituite allo scopo.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una facoltà che le regioni possono esercitare sulla base dell'accertamento delle economie verificatesi fino al 2002 sui propri bilanci, tenuto conto di eventuali impegni già assunti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati evidenzia che le risorse in esame non resteranno assoggettate alla disciplina del patto di stabilità interno che nel 2015 è stato abrogato per le Regioni a statuto ordinario, ma saranno assoggettate alle norme del pareggio.

La nota, inoltre, ribadisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una facoltà che le regioni possono esercitare sulla base dell'accertamento delle economie verificatesi fino al 2002 sui propri bilanci, tenuto conto di eventuali impegni già assunti precedentemente e pertanto anche l'assoggettabilità delle stesse economie alla nuove regole del pareggio di bilancio non rappresenta una condizione ostativa al riversamento sulle contabilità speciali stante la valutazione discrezionale rimessa agli enti territoriali interessati.

Al riguardo, attesi i chiarimenti forniti, nulla da osservare.

Comma 1-bis
(Impianti alimentati da fonti rinnovabili)

Il comma 1-bis proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, posti su edifici distrutti od oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili – per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 74 del 2012. Analoga proroga riguarda il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 1-ter (Zone a burocrazia zero)

Il comma 1-ter differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2 (Commissario delegato per il ripristino della viabilità nelle strade danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 2013 in Sardegna)

La norma proroga l'incarico del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade della Sardegna, danneggiate dall'alluvione del 2013, fino al completamento degli interventi di ripristino, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi si provvede in via di anticipazione con le risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge n. 69 del 2013⁹³.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha chiarito che sulla contabilità speciale 5815/Roma, aperta ai sensi dell'articolo 1 dell'O.C.D.P.C. n. 164 del 2014, sono stati versati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti € 50.800.000 in data 6 giugno 2014. Tali risorse risultano ancora depositate anche alla data del 9 gennaio 2015, in quanto la citata contabilità non risulta movimentata in data successiva al predetto versamento.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, nulla da osservare.

⁹³ L'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha istituito un Fondo per garantire la continuità dei cantieri in corso, con una dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro per gli anni dal 2013 al 2017.

Articolo 12

(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali)

Il comma 1, con la lettera *a*), posticipa di un anno, e precisamente all'anno 2016, la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli⁹⁴. Pertanto la lettera *b*) del medesimo comma 1 fa slittare di un anno (quindi non solo per il 2014, ma anche per tutto il 2015) la disciplina transitoria contenuta nel comma 1-*bis* del citato articolo 22 del D.L. 66/2014 che consente – per le sole produzioni di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh e per le produzioni fotovoltaiche fino a 260.00 kWh anno nonché per le produzioni di carburanti derivanti da prodotti vegetali e da prodotti chimici ricavati da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli – di considerare dette attività come produttive di reddito agrario⁹⁵. Mentre per le produzioni di energia oltre i citati limiti o per differenti tipologie di produzioni si applica il coefficiente di redditività del 25% calcolato sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA)⁹⁶.

Il comma 2 quantifica le minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra commentate in 10,5 mln di euro per l'anno 2015 e 3,5 mln di euro per l'anno 2016 da coprirsi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Durante l'esame parlamentare è stato aggiunto il comma 2-*bis* con il quale si differisce al 31 dicembre 2015 il termine, già scaduto il 25 dicembre 2014, di cui all'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, in materia di integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili⁹⁷ prevista dall'articolo 284, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 c.d. Codice dell'ambiente.

La RT evidenzia che, in riferimento alla quantificazione fornita in sede di relazione tecnica originaria associata al citato articolo 22 del D.L. n. 66 del 2014, il cambiamento di regime fiscale in esso previsto consentiva un recupero di gettito di competenza di circa 45 mln di euro annui. Tuttavia in sede di conversione del D.L. n. 66 del 2014 la norma in esame fu modificata, limitatamente all'anno d'imposta 2014, circoscrivendo l'ambito di applicazione dei nuovi criteri fiscali⁹⁸ alla sola produzione e cessione di energia elettrica

⁹⁴ Si rammenta che l'articolo 22, comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014 n. 66 ha stabilito un regime forfetario, a cui si può derogare mediante opzione in favore del regime ordinario, per le suddette attività che prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, in luogo del criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale. In quella stessa sede si prevedeva che le citate disposizioni si applicassero a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tenesse conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

⁹⁵ Ciò in quanto le si considerano connesse all'attività agricola svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

⁹⁶ Cioè l'ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, al netto della quota incentivo.

⁹⁷ Il differimento si è reso indispensabile in quanto tra gli adempimenti da presentare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 284 del Codice dell'ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme a determinate caratteristiche tecniche le quali però erano state eliminate in seguito all'entrata in vigore del comma 52 dell'articolo 34 del decreto-legge 179/2012 e che poi sono state reintrodotte con il comma 9 dell'articolo 11 del citato D.L. 91/2014.

⁹⁸ Quindi l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%.

derivante da fonti fotovoltaiche e fonti agroforestali oltre i limiti sopra ricordati (e contenuti nel citato comma 1-*bis* dell'articolo 22 del D.L. 66/2014). A causa della modifica suddetta è stato stimato un effetto negativo per l'erario in termini di recupero di gettito di circa 14 mln di euro per il solo anno di imposta 2014, rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria. Poiché l'articolo in esame, riproducendo la medesima portata normativa della modifica che fu apportata in sede di conversione del ricordato D.L. 66/2014, estende anche all'anno 2015 l'applicazione dei nuovi criteri fiscali alle sole produzioni eccedentarie i limiti delle produzioni fotovoltaiche ed agroforestali, stima, come allora una perdita di gettito di competenza per il 2015 di circa 14 mln di euro. Gli effetti finanziari in termini di cassa, considerando il meccanismo del saldo/acconto saranno pari a 10,5 mln di euro per l'anno 2015 e a 3,5 mln di euro per l'anno 2016. Conclude evidenziando che la copertura degli oneri così stimati sarà fornita mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non è stata presentata RT integrativa⁹⁹.

Al riguardo, si evidenzia che la RT stima i medesimi effetti quantificati in sede di conversione del citato D.L. 66/2014; sul punto tuttavia si osserva che, come già rilevato in sede di verifica degli effetti finanziari prodotti dal provvedimento originario, non vengono ascritti effetti di minor gettito in termini di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Nel merito si rammenta che eventuali effetti in tale ambito devono esser considerati come maggiori oneri per l'erario a titolo di trasferimenti. Si chiedono pertanto chiarimenti.

In relazione poi alle modifiche apportate in sede parlamentare non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Comma 2-*bis* (Impianti termici civili)

Il comma 2-*bis* differisce al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per l'espletamento degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili.

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁹⁹ Sul punto si rammenta che la RT originaria, relativa alle disposizioni contenute nel citato comma 7, dell'articolo 11 del DL 91/2014, non ascriveva effetti finanziari.

Articolo 13 **(Federazioni sportive nazionali).**

La norma differisce ulteriormente (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2803 afferma che dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.

Al riguardo, dal momento che le federazioni sportive sono state ricomprese nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni che è adottato a fini di contabilità nazionale per il consolidamento del conto economico della PA, andrebbe solo confermato che i tendenziali di spesa non incorporino al momento gli effetti di risparmio ascrivibili all'applicazione di dette norme alle federazioni sportive. Inoltre, sugli stanziamenti richiamati dalla RT ai fini della norma in esame, per quanto in particolare concerne l'applicabilità delle disposizioni concernenti il contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni¹⁰⁰.

Articolo 14 **(Proroga contratti affidamento di servizi)**

La norma dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

¹⁰⁰ In proposito, il Dipartimento della R.G.S. ha confermato che l'inserimento delle federazioni sportive nell'elenco ISTAT non era ancora stato incorporato nei tendenziali di spesa. Per altro verso, non si ritiene che debbano sussistere condizioni specifiche ai fini della futura estensione alle Federazione sportive delle misure di contenimento della spesa, che si realizzerà alla scadenza del differimento disposto dalla norma in questione, precisando che gli stanziamenti cui si riferisce la disposizione sono quelli iscritti sui pertinenti capitoli di bilancio relativi ai trasferimenti al Comitato olimpico nazionale – CONI, che provvede successivamente al riparto in favore delle Federazioni sportive. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota cit.

La RT afferma che i centri per l'impiego hanno fatto ampiamente ricorso all'affidamento di servizi per assicurare lo svolgimento dei propri compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. In tal senso la mancata proroga di contratti di servizi esternalizzati metterebbe in pericolo l'impiego di 1.500 addetti in diverse regioni, inficiando significativamente le attività e il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

Secondo la RT la proroga è stata formulata in modo da garantire tutti i contratti di servizi attualmente in essere, a fronte di scadenze degli stessi differenziate nel corso dell'anno 2015.

Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro. Tale onere, riguardante spese ammissibili ai fondi strutturali è posto totalmente a carico di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo 2007/2013 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati conferma l'idoneità delle risorse a valere sui Programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate al fine di finanziare la spesa relativa alla proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, dei contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive stipulati dai centri per l'impiego.

La nota conferma, altresì, in merito all'ammissibilità della tipologia di spesa da finanziare nonché alla sua modulazione temporale, in quanto essa sarà sostenuta nell'ambito del periodo temporale di validità dei citati Programmi operativi conformemente a quanto prevede l'articolo 56, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Al riguardo, si ribadisce la richiesta di ulteriori delucidazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere recato dalla norma e stimato in 35 mln di euro. In assenza di tali informazioni non risulta possibile verificare la congruità dell'onere.

Inoltre, atteso che la proroga in esame riguarda contratti di affidamento di servizi, occorre fornire ulteriori delucidazioni circa la compatibilità della predetta proroga con la normativa riguardante gli appalti pubblici, ai fini dell'ammissibilità della spesa ai programmi operativi FSE 2007-2013.

Comma 1-bis (Concorso province al contenimento della spesa pubblica)

La norma interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, attraverso una riduzione della spesa corrente di tali enti.

In particolare:

- sposta dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire;

- sposta dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2014 [Documento di base n. 54](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (**A.S. 1698**): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n. 71](#)
A.S. 1698: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 14](#)
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014
- " [Elementi di documentazione n. 15](#)
A.S. 1709: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"
- Gen 2015 [Nota di lettura n. 72](#)
A.S. 1676: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 73](#)
A.S. 1733: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"
- " [Nota di lettura n. 74](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)
- " [Nota di lettura n. 75](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)
- " [Nota di lettura n. 76](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)
- " [Elementi di documentazione n. 16](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- Feb 2015 [Nota di lettura n. 77](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- " [Nota breve n. 9](#)
Le previsioni d'inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 10](#)
La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità